GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — VENERDI' 25 LUGLIO — NUM. 174

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo Moto-proprio

Con decreti del 9 luglio 1890:

Ad uffiziale:

Olivero cav. Francesco, colonnello nella riserva, sindaco del comune di Gravere (Susa).

A cavaliere:

Zicavo Girolamo, sindaco della Maddalena.

Moriondo Isidoro, industriale in Asti.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione:

Con decreto del 19 giugno 1890:

A cavaliere:

Bruno Francesco, consigliere d'amministrazione delle Scuole infantili di Torino.

Zava dott Francesco, direttore della R. Scuola tecnica di Oderzo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno:

Con decreti del 19 giugno 1890:

A commendatore:

Scarlata-Sartorio cav. Giuseppe, sindaco di Lercara.

Baccarini cav. Callisto, sindaco di Russi.

Con decreti del 9 luglio 1890:

Ad uffiziale:

De Lugo cav. Luigi, ispettore di P. S., collocato a riposo.

A cavaliere:

Chiossi Atanasio, delegato di P. S, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreti del 3 luglio 1890:

A cavaliere:

Lojacono Alessandro, presidente di Tribunale civile e penale, collocato a riposo a sua domanda.

Russo cav. Biagio, consigliere di Corte d'appello, id. id.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze:

Con decreti del 2 luglio 1890:

Ad ufficiale:

Queirolo cav. Vittorio, magazziniere di vendita dei generi di privativa, collocato a riposo per anzianità di servizio.

A cavaliere:

Modrone Achille, commissario alle visite di 1ª classe, collocato a riposo per motivi di salute.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Guerra:

Con decreto del 3 luglio 1890:

A cavaliere:

Camera Ermenegildo, capitano di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Tami Luigi, id. id. id.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6958** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerando la convenienza che i ruderi dell'Anfiteatro Greco in Siracusa siano sottratti alla proprietà privata e vengano in proprietà dello Stato;

Vista l'istanza 17 settembre 1887 con cui il R. Commissario dei Musei e degli scavi chiedeva che fosse dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione di un pezzo di terreno di proprietà Benanti compreso nel recinto dell'Anfiteatro Greco;

Visto che furono adempiute le formalità prescritte dagli articoli 4, 5, 84 della legge 25 giugno 1865, n. 2559 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visti gli articoli 12 e 84 della detta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sopra proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È dichiarata di pubblica utilità a favore dello Stato, rappresentato dal R. Commissariato per le Antichità e Belle Arti di Sicilia, l'espropriazione del fondo dei Fratelli Giovanni, Salvatore, Alessandro, Francesco Benanti, esistente sull'area dell'Anfiteatro di Siracusa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6959** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1880, n. 5781 (serie 2ª);

Vista la legge 28 giugno 1890, che approva lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'assegno annuo per le spese d'ufficio dei comandanti in capo di dipartimento marittimo, stabilito dalla tabella annessa al citato R. decreto 2 dicembre 1880, è portata da lire 2500 a lire 3120, a decorrere dal 1° luglio 1890.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1890.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6960** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1880, n. 5781 (serie 2ª);

Vista la legge 28 giugno 1890 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per lo esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per le spese d'ufficio del Comandante locale della Regia Marina a Taranto è stabilito l'assegno di L. 600 annue, a decorrere dal 1° luglio 1890.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1890.

UMBERTO.

B. BRIN.

Il Numero **6961** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 3 dicembre 1878, n. 4610 sullo ordinamento del personale della R. Marina;

Visti i RR. decreti 30 giugno 1889, n. 6240 e 6245 serie 3ª);

Vista la legge in data 28 giugno 1890, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il quadro organico del corpo del genio navale è stabilito in conformità della seguente tabella:

Uffiziali ingegneri ed assistenti:

Ispettori generali	N.	1
Ispettori	»	2
Direttori	»	6
Ingegneri capi di 1ª classe	»	7
Ingegneri capi di 2ª classe	»	7
Ingegneri di 1ª classe	»	30
Ingegneri di 2ª classe	»	12
Allievi ingegneri	»	6
Assistenti di 1ª classe	»	9
Assistenti di 2ª classe	»	9

Ufiziali macchinisti:

Capi macchinisti principali col grado di direttore	»	1
Capi macchinisti principali col grado d'ingegnere capo di 1ª classe	»	3
Capi macchinisti principali	»	9
Capi macchinisti di 1ª classe	»	52
Capi macchinisti di 2ª classe	»	51
Sotto capi macchinisti	»	88

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1890.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6988** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1890, n. 6909 (serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1890-91;

Visto il R. decreto 26 giugno 1887, n. 4753 (serie 3ª) con cui veniva stabilita una indennità di residenza pel personale di bassa forza delle Capitanerie di porto, destinato in talune località d'aria malsana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppressa l'indennità di residenza stabilita dall'art. 4 del citato R. decreto 26 giugno 1887, n. 4753 (serie 3ª) per il personale di bassa forza delle Capitanerie di porto destinato in località d'aria malsana.

Art. 2.

Sono stabilite le sottoindicate indennità di residenza per i personali, amministrativo, medico e di bassa forza delle Capitanerie di porto, destinati nelle infracitate località di aria malsana, o disagiate, a decorrere dal 1° luglio volgente anno.

Indennità annue per grado		Località d'aria malsana o disagiate
Capitani di porto L.	400	Piombino (Compartimento marittimo di Livorno).
Ufficiali di porto . .	300	Terracina (Id. di Civitavecchia).
Applicati di porto e Medici locali di porto	200	Pizzo, Paola (Id. di Pizzo).
Nocchieri di porto e 2.i nocchieri di porto	120	Gioja-Tauro (Id. di Reggio Calabria).
Marinari di porto . .	100	Cotrone, Taranto, Gallipoli, Brindisi (Id. di Taranto).
		Rodi (Id. di Ancona).
		Alberoni, Lido (Id di Venezia).
		Carloforte (Id di Cagliari).
		Porto Torres (Id. di Maddalena).
		Terranova (Sicilia), Licata, Porto Empedocle, Sciacca (Id. di Porto Empedocle).
		Pantelleria (Id. di Trapani).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1890.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6963** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il nuovo ordinamento della R. Scuola allievi macchinisti, approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6242 (serie 3ª);

Vista la legge 28 giugno 1890, n. 6909 (serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il quadro organico del corpo civile insegnante portato dall'art. 4 del nuovo ordinamento della R. Scuola allievi macchinisti, approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6242 (serie 3ª), è invece così stabilito:

2 professori di scienze di 1ª classe;
1 professore di scienze o lettere di 2ª classe;
1 professore di scienze o lettere di 3ª classe;

3 professori aggiunti di scienze o lettere di 1ª classe;
2 professori aggiunti di scienze o lettere di 2ª classe;
1 professore di disegno di 1ª classe;
1 professore di disegno di 2ª classe;
2 maestri aggiunti di 1ª classe;
2 maestri aggiunti di 2ª classe.

15 Totale

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1890.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli* : ZANARDELLI.

Il Numero **6968** (*Serie 3ª*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1890, n. 6906, serie 3ª, con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1890-91;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente ruolo organico del personale dei Laboratori scientifici della Direzione di Sanità ed annessa Scuola di perfezionamento nell'igiene pubblica:

	POSTI	Stipendio annuo individuale	Ammontare degli stipendi
1	Direttore	(1) 1000	1000
2	Capi laboratorio	4000	8000
1	Ingegnere assistente . . .	1800	1800
4	Medici Assistenti.	1500	6000
3	Inservienti . . .	1000	3000
1	Portinaio	1000	1000
		L. . .	20,800

(1) assegno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli* : ZANARDELLI.

Il Num. **MMMDCCCXLI** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione in data 11 maggio 1890 del Consiglio comunale di Paceco, con la quale si è stabilito di applicare nel biennio 1890-91 alle pecore e alle capre una tassa eccedente il massimo ordinario fissato nel regolamento della provincia di Trapani;

Veduta la deliberazione 28 stesso mese della Giunta provinciale amministrativa di Trapani, che approva quella succitata del comune di Paceco;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Paceco di applicare nel biennio 1890-91 la tassa di centesimi settanta (cent. 70) per ogni capra, e di centesimi cinquanta (cent. 50) per ogni pecora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli* : ZANARDELLI.

Il N. **MMMDCCCXLII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduta la deliberazione in data 8 dicembre 1890 del Consiglio comunale di Branduzzo con la quale si è stabilito di applicare per un triennio la tassa di famiglia col massimo di lire 30 e il minimo di lire 1, variando così i limiti fissati nel regolamento della provincia di Pavia;

Veduta la deliberazione 25 febbraio 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Pavia, che approva quella succitata del comune di Branduzzo;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Branduzzo di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di famiglia col massimo di lire trenta (L. 30) e col minimo di lire una (L. 1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMMMDCCCCXLIII** *Serie 3ª, (parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 12 dicembre 1889 del Consiglio comunale di Pontecorvo, con la quale si è stabilito di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di L. 100, eccedente il limite normale fissato nel regolamento della provincia di Terra di Lavoro;

Veduta la deliberazione in data 30 gennaio 1890 della Giunta provinciale di Caserta, che approva quella succitata del comune di Pontecorvo;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 6 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Pontecorvo di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire cento (L. 100).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto di Perugia col quale, in conformità al parere della Giunta provinciale amministrativa, viene proposto lo scioglimento della Amministrazione della Congregazione di Carità di Orvieto per irregolarità nella gestione del Pio Istituto, accertate da inchiesta;

Vista la legge sulle Opere Pie del 3 agosto 1862;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Orvieto è sciolta, e la temporanea gestione della medesima è affidata ad un commissario straordinario da nominarsi dal Prefetto di Perugia, con incarico di riordinare l'Amministrazione entro breve termine.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

4ª Continuazione del REGOLAMENTO *per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, annesso al Regio decreto N. 6952 pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *di venerdì 18 luglio 1890, N. 168.*

Sezione terza.

Produzioni di documenti falsi o infedeli ai consigli di leva. — Carpite assegnazioni alla 3ª categoria ed indebite cancellazioni dalle liste di leva e di estrazione.

§ 587. Ogni qual volta consti della produzione, nell'interesse di un inscritto, di documenti falsi o infedeli, spetta al consiglio di leva di farne, per mezzo del suo presidente, immediata denuncia al procuratore del Re, trasmettendogli, insieme ai documenti incriminati, una dichiarativa della falsità o infedeltà rilevata, affinchè promuova il procedimento penale che del caso a senso dell'art. 165 della legge. Della fatta denuncia il prefetto o il sottoprefetto dovrà subito informare il ministro della guerra.

§ 588. Il consiglio di leva sospenderà ogni deliberazione intorno all'inscritto che è oggetto di tale denuncia finchè non sia pronunciato un giudizio definitivo a suo riguardo. Se tale giudizio non sarà pronunciato prima della chiusura della sessione della leva in corso, l'inscritto dovrà essere rimandato in capolista della leva ventura a senso del § 41.

§ 589 L'esito dei processi come sopra intentati sarà fatto conoscere dal procuratore del Re ai prefetti o ai sottoprefetti, e da questi al ministro della guerra, secondochè è stabilito nel § 569.

I prefetti od i sottoprefetti trasmetteranno al ministro della guerra una copia delle relative ordinanze o sentenze.

§ 590. Ricevuta la partecipazione di cui al paragrafo precedente, il presidente del consiglio di leva, se l'inscritto sarà stato prosciolto dall'accusa di falso, o di uso sciente di documenti falsi od infedeli, lo intimerà tuttavia a presentarsi in un determinato giorno dinanzi al consiglio stesso, il quale, adunato, ove occorra, in seduta straordinaria, lo sottoporrà a visita, o, trovatolo abile, lo arruolerà nella categoria che gli spetta in ragione del numero, o nella 3ª categoria se dai nuovi documenti, che, occorrendo, dovranno essere prodotti, risultasse che vi avesse avuto diritto nella leva della sua classe.

Se di 1ª categoria, l'inscritto predetto sarà inviato subito sotto le armi.

§ 591. L'inscritto stato condannato sia come reo o complice del falso, sia come colpevole di avere prodotti documenti che conosceva essere falsi od infedeli dovrà, scontata la pena, presentarsi al consiglio di leva del suo circondario, al quale effetto saranno osservate le prescrizioni di cui ai §§ 571 e 573.

Il detto inscritto verrà dal consiglio di leva, adunato, ove occorra, in seduta straordinaria, sottoposto a visita, e, se idoneo, arruolato in 1ª categoria senza riguardo al suo numero d'estrazione, a mente dell'art. 165 della legge.

Ove non si presenti sarà dichiarato renitente.

§ 592. L'inscritto di cui al paragrafo precedente, oltre di dover essere assegnato alla 1ª categoria, non potrà, per il citato articolo 165, godere dell'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria per qualsiasi motivo, nè, per l'art 97, ottenere il passaggio alla 3ª categoria, nè infine, per l'art. 100, essere ammesso a farsi surrogare.

§ 593. Della decisione pronunciata dal consiglio di leva circa l'inscritto di cui al § 591 sarà data partecipazione al sindaco del comune a cui lo stesso appartiene per fatto di leva ed al comandante del distretto militare mediante l'invio dell'elenco modello n 15 nel modo e per gli effetti indicati nel § 574.

Il detto inscritto sarà inviato subito sotto le armi.

§ 594. Venendo a cognizione del prefetto o del sottoprefetto per mezzo di espressa denunzia, o in qualunque altro modo, che un inscritto abbia ottenuto l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, o la cancellazione dalle liste di leva o di estrazione con documenti falsi o infedeli o per corruzione, lo stesso prefetto o sottoprefetto dovrà assumere le occorrenti informazioni, e, laddove dalle fatte indagini risulti indizio di reato, egli dovrà denunziarlo al procuratore del Re, trasmettendogli all'uopo i documenti prodotti, e somministrando le prove per istabilire l'accusa. Della fatta denuncia informerà pure subito il ministro della guerra, al quale sarà inviata copia della relativa ordinanza o sentenza in conformità del disposto nel precedente paragrafo.

§ 595. Nel caso che l'inscritto sia assolto dall'imputazione di avere ottenuto l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria con documenti falsi od infedeli o per corruzione, il consiglio di leva, adunato, ove occorra, in seduta straordinaria, revocherà la sua prima decisione e quindi lo assegnerà alla categoria che gli spetta in ragione del numero.

Se di 1ª categoria, l'inscritto sarà a cura del distretto militare, dopo essere stato regolarmente precettato, nella forma e nei modi previsti dal § 155, a presentarsi al distretto stesso, inviato subito sotto le armi.

Ove non si presenti sarà dichiarato disertore.

§ 596. Nel caso che l'inscritto sia condannato per il reato di cui al paragrafo precedente il consiglio di leva, quando l'inscritto stesso avrà scontata la pena inflittagli, revocherà la sua prima decisione e lo assegnerà alla 1ª categoria senza riguardo al suo numero d'estrazione.

In ordine al detto inscritto sarà applicato il disposto nei §§ 592 e 593.

Ove egli non si presenti al distretto militare, a cura del quale deve essergli intimato apposito precetto nelle forme stabilite dal § 155, sarà dichiarato disertore.

§ 597. L'individuo stato assolto dall'imputazione di avere ottenuta la cancellazione dalle liste di estrazione con documenti falsi od infedeli o per corruzione sarà precettato nei modi stabiliti dal § 155 a presentarsi in un determinato giorno al consiglio di leva, il quale, adunato, se occorre, in seduta straordinaria, lo sottoporrà subito a visita, e, se idoneo, lo arruolerà nella categoria che gli spetta per la sorte del suo numero o nella 3ª categoria se vi ha diritto.

Ove non si presenti al consiglio di leva sarà dichiarato renitente.

L'individuo stesso, se sarà arruolato in 1ª categoria, verrà inviato subito sotto le armi.

§ 598. Ove l'inscritto sia condannato per il reato di cui al paragrafo precedente quando avrà scontata la pena inflittagli saranno osservate a suo riguardo le disposizioni contenute nei §§ 591, 592 e 553.

Sezione quarta.

Simulatori d'infermità, colpevoli di malattie procacciatesi ed imputati di aver carpite riforme e decisioni di rivedibilità.

§ 599. L'inscritto che viene dal consiglio di leva riconosciuto colpevole di avere simulato una malattia o qualsiasi fisica od intellettuale imperfezione allo scopo di sottrarsi dall'obbligo del servizio militare non deve essere denunciato all'autorità giudiziaria, ma, ai termini dell'articolo 166 della legge, sarà dal consiglio di leva assegnato alla 1ª categoria senza riguardo al suo numero d'estrazione e non potrà godere della esenzione del servizio di 1ª e di 2ª categoria.

§ 600. Delle cause per le quali l'inscritto fu ritenuto colpevole della simulazione di cui al paragrafo precedente dovrà farsi chiara e circostanziata menzione nel verbale della seduta in cui fu dal consiglio di leva pronunciata la decisione relativa all'inscritto medesimo.

Di siffatta decisione sarà data partecipazione al sindaco del comune e cui l'inscritto appartiene ed al comandante del distretto militare a tenore e per gli effetti di cui al § 574.

§ 601. Quando un inscritto viene dal consiglio di leva, a mente del § 337, ritenuto colpevole di essersi procurato infermità od imperfezioni temporanee o permanenti per conseguire la riforma, il prefetto od il sottoprefetto lo denuncia immediatamente coi suoi complici, se ve ne sono, al procuratore del Re, comunicandogli un estratto delle informazioni assunte, non che il parere del medico che, come perito presso il consiglio di leva, ha visitato l'inscritto.

Della fatta denuncia il prefetto od il sottoprefetto informerà subito il ministero della guerra.

§ 602 L'inscritto di cui al paragrafo precedente se sarà assolto verrà precettato, secondo le forme stabilite dal § 155, a presentarsi in un determinato giorno innanzi al consiglio di leva, il quale, adunato, ove occorra, in seduta straordinaria, lo sottoporrà a visita e, trovatolo abile, lo arruolerà nella categoria che gli spetta in ragione del numero, o nella 3ª categoria, se vi avesse avuto diritto al tempo della leva sulla di lui classe; e ciò qualora il consiglio di leva non riconosca che, salvi sempre gli effetti della sentenza del tribunale, sia però il caso di applicare all'inscritto stato assolto le pene disciplinari stabilite pei simulatori, e di cui al § 599.

Se, o per la sorte del numero, o per effetto dello stesso § 599, dovrà far parte della 1ª categoria, sarà inviato subito sotto le armi.

Laddove non si presenti il detto inscritto sarà dichiarato renitente.

§ 603. Qualora lo inscritto di cui al § 601 sia stato condannato verranno a suo riguardo applicate le disposizioni di cui ai §§ 591, 592 e 593, avvertendo che dovrà essere arruolato se risulti idoneo per un servizio militare qualunque.

§ 604. Ove per mezzo di denuncia od in qualunque altro modo venga a notizia del prefetto o sottoprefetto che un inscritto ha carpita la riforma, lo stesso prefetto o sottoprefetto, se dalle operate verificazioni risulterà che nel fatto concorrano gravi indizi di colpa lo farà precettare perchè immediatamente si presenti davanti al consiglio di leva, espressamente convocato per sottoporlo di nuovo a visita.

Non presentandosi e non giustificandone il motivo l'inscritto sarà dichiarato renitente e arrestato come tale.

§ 605. Nel caso che gli indizi raccolti riflettessero un inscritto non riformato, ma mandato rivedibile alla prossima leva, sarà ad esso applicabile il disposto del paragrafo precedente.

§ 606. Il medico perito procederà alla visita degl'inscritti di cui ai precedenti due paragrafi, ed ove li riconosca idonei al militare servizio, dichiarerà se la loro idoneità si possa attribuire a medico trattamento cui posteriormente si fossero assoggettati.

In quest'ultimo caso il consiglio convaliderà la riforma o la decisione di rividibilità; quando invece siavi fondato motivo di credere che l'antecedente giudizio di inabilità o di rivedibilità sia stato ottenuto con frode, lo stesso medico compilerà analoga relazione ed il prefetto o il sottoprefetto denunzierà al procuratore del Re, informandone subito il ministro della guerra, l'inscritto siccome imputato di avere riportato una decisione di riforma, o di rividibilità, per corruzione o per essersi procacciate infermità temporanee o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare.

§ 607. All'inscritto assolto dal tribunale dalla imputazione di cui al precedente §606, sarà dal consiglio di leva, nella sua prima riunione convalidata la riforma o la rivedibilità.

§ 608. Allo inscritto che sarà stato condannato per l'imputazione, di cui al § 606 saranno applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 591, 592 e 593, avvertendo che dovrà essere arruolato ove risulti idoneo per un servizio militare qualunque.

Sezione quinta.
Renitenti.

§ 609. È dichiarato renitente:

a) l'inscritto che, senza legittimo motivo, non si presenta al consiglio di leva nel giorno fissato per l'esame definitivo degli inscritti del mandamento cui appartiene, od in quell'altro giorno cui fosse stato rimandato pel detto esame;

b) l'inscritto o l'omesso scoperto che, precettati a presentarsi per una delle disposizioni della legge o del presente regolamento davanti al consiglio di leva in un giorno determinato non si presentano senza che provino di essere stati legittimamente impediti.

§ 610. Le dichiarazioni di renitenza devono essere annotate tanto sulle liste di estrazione quanto su quella di leva.

§ 611. Gl'individui stati dichiarati renitenti durante il corso della sessione della leva chiamata, possono ottenere di essere prosciolti dalla imputazione di renitenza per decisione dello stesso consiglio di di leva, qualora com provino durante il corso della sessione stessa di non aver potuto per un legittimo o giustificato motivo presentarsi quando dovevano al detto consiglio, ed in tal caso saranno rimandati alla leva successiva a senso del § 179.

Quelli poi stati dichiarati renitenti durante il secondo periodo della leva chiamata, potranno essere prosciolti dalla nota di renitenza nel modo e pei motivi suaccennati, sia durante il corso del detto secondo periodo, sia ancora durante il corso della sessione della leva successiva.

§ 612. Della facoltà discrezionale di cui al paragrafo precedente, i consigli di leva potranno far uso anche nei seguenti casi:

a) allorquando l'inscritto si fosse trovato in condizione di ottenere l'esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria;

b) quando risulti che l'inscritto dimorando in altro circondario, abbia chiesto in tempo utile la visita per delegazione;

c) in tutti quegli altri casi nei quali si possa escludere intieramente il dolo od il proposito deliberato di sottrarsi agli obblighi di leva.

§ 613. I renitenti stati prosciolti dalla nota di renitenza per decisione del consiglio di leva, vanno trattati come inscritti obbedienti e se si trovano in istato d'arresto, devono essere rilasciati in libertà, per decisione dello stesso consiglio di leva, nè vanno ulteriormente denunziati al tribunale.

§ 614. Subito dopo chiusa la sessione della leva chiamata devono essere compilate le liste generali e parziali dei renitenti, modelli numeri 58 e 59.

Sulle dette liste dovranno essere inscritti:

In primo luogo: gli inscritti di leve anteriori e gli omessi scoperti stati dichiarati renitenti ai termini della lett. *b*, § 609.

In secondo luogo: gli inscritti della leva chiamata stati dichiarati renitenti ai termini della lett. *a* del detto paragrafo.

I renitenti da inscriversi sulle dette liste sono soltanto quelli che risultano tuttavia inquisiti per la renitenza nel giorno della chiusura della sessione della leva chiamata.

§ 615. Dieci giorni dopo la chiusura della sessione di ciascuna leva i prefetti ed i sottoprefetti faranno pubblicare nel capoluogo del circondario la lista generale dei renitenti di cui nel paragrafo precedente.

La stessa lista sarà, per copia conforme, trasmessa al comandante locale dell'arma dei carabinieri reali, nonchè al ministro della guerra.

Le liste parziali dei renitenti saranno spedite ai sindaci dei comuni, ai quali i renitenti suddetti appartengono per fatto di leva.

§ 616. Ricevute le liste parziali, di cui nel paragrafo precedente, i sindaci trascrivono i renitenti nel registro modello n. 60 e fanno pubblicare le liste stesse per copia nel loro comune.

Dell'eseguita pubblicazione dovrà esserne assicurato il prefetto o sottoprefetto con apposita relazione.

§ 617. I comandanti dell'arma dei carabinieri reali in ciascun circondario, dopo la pubblicazione delle liste generali dei renitenti, dirameranno ai comandanti delle stazioni gli stati nominativi dei renitenti appartenenti ai comuni compresi nella circoscrizione di ciascuna stazione.

Se ai comandanti suddetti risulterà che un renitente trovisi domiciliato in altro circondario, ne informeranno immediatamente il comandante dell'arma in quel circondario, somministrandogli all'uopo tutte le indicazioni che abbiano potuto raccogliere.

§ 618. I renitenti possono essere arrestati appena pubblicata la lista generale

Possono essere arrestati anche prima della pubblicazione della detta lista, per ordine scritto dal presidente del consiglio di leva.

L'ordine di arresto dovrà sempre essere emanato quando si tratti di renitenti la cui residenza sia nota e quando si tratti di inscritti di leve anteriori od omessi scoperti stati dichiarati renitenti ai termini della lettera *b*) del § 609.

§ 619. L'incarico di ricercare o di arrestare i renitenti è affidato agli agenti della forza pubblica.

§ 620. Sarà concesso un premio di venti lire agli agenti della pubblica forza che arrestano un renitente.

Le formalità pel pagamento sono stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità pei corpi del regio esercito.

§ 621. Il premio di cui al paragrafo precedente non è dovuto quando l'individuo arrestato per altro reato venga poi a scoprirsi essere anche renitente.

§ 622. I prefetti ed i sottoprefetti una volta ogni semestre o più spesso, se occorra, verificheranno per mezzo dei commissari di leva, col comandante locale dei carabinieri reali se le liste generali esistenti presso quell'arma concordino con quelle esistenti negli uffici della prefettura o della sottoprefettura, ed avviseranno ai mezzi di ridurre i detti renitenti all'obbedienza.

§ 623. Corre obbligo ai sindaci di cooperare alla presentazione volontaria od all'arresto dei renitenti, somministrando all'uopo agli agenti della pubblica forza tutte le indicazioni atte a secondarne la ricerca.

§ 624. I sindaci eserciteranno puranche una severa vigilanza sugli estranei al comune che venissero a domiciliarvisi quando si supponesse che per la loro età abbiano dovuto o debbano concorrere alla leva.

§ 625. Il renitente arrestato dai carabinieri reali o da altri agenti della pubblica forza sarà tradotto innanzi al prefetto o al sottoprefetto da cui dipende per fatto di leva, e se ciò non fosse possibile per le condizioni fisiche dell'arrestato, dovrà di questa circostanza essere subito avvisato il prefetto o il sottoprefetto, il quale ne riferirà al ministro della guerra.

§ 626. L'atto d'arresto sarà trasmesso in duplice copia allo stesso prefetto o sottoprefetto, il quale, dopochè il consiglio avrà riconosciuta l'identità personale dell'arrestato e la sua condizione di renitente, apporrà su una delle copie dell'atto stesso l'annotazione seguente:

« *Il soprannominato N. N. risulta descritto sulla lista generale*
« *dei renitenti delle classe 18.... del circondario di* . . . . . .
« *al n.* . . . . .
« . . . *li* . . . . *18...*
« *Il Prefetto (o il Sottoprefetto)* ».

Se trattisi di renitenti arrestati d'ordine del presidente del consiglio di leva ai termini del § 618, l'annotazione sarà così formulata:

« *Il soprannominato N. N., inscritto della classe* . . . . *del*
« *comune di* . . . ., *mandamento di* . . . . *stato,*
« *dichiarato renitente il* . . . . ., *è stato arrestato d'ordine*
« *del sottoscritto.*
« . . . *li* . . . . *18...*
« *Il Prefetto (o il Sottoprefetto)* ».

La copia su cui sarà fatta l'una o l'altra delle dette annotazioni, verrà restituita agli agenti che operarono l'arresto per gli effetti di cui al § 620.

L'altra copia verrà a suo tempo unita all'atto di denuncia del renitente all'autorità giudiziaria.

§ 627. I renitenti, che si costituiscono spontaneamente a qualunque autorità, dovranno essere indirizzati al prefetto o al sottoprefetto da cui dipendono per fatto di leva con atto da cui risulti della loro volontaria costituzione,

Essi non hanno diritto ai mezzi di viaggio.

L'atto di cui sopra è parola dovrà essere redatto anche se i renitenti si costituiscono direttamente alla propria autorità di leva.

§ 628. In qualunque tempo il renitente si costituisca spontaneo o venga arrestato sarà subito sottoposto all'esame definitivo dal consiglio di leva espressamente riunito, e ciò quand'anche per ragione di età appartenga ad una classe di leva che non abbia più alcun obbligo di servizio militare e debba esserne senz'altro prosciolto ai termini dell'art. 1 della legge, oppure che, per riportata condanna, debba essere dichiarato escluso ai termini dell'art. 3.

§ 629. Qualora la detta visita non possa subito aver luogo ed il visitando sia un renitente presentatosi spontaneo, dovrà questi essere munito del certificato di presentazione e contemporaneo precetto conforme al modello numero 61, e quindi dovrà essere senz'altro licenziato.

Il renitente stato arrestato non potrà per contrario essere rilasciato in libertà, spettando esclusivamente all'autorità giudiziaria il disporre in proposito, salvo il prescritto dal § 613.

Nelle carceri delle città, sedi di consiglio di leva, sarà destinata una stanza per la custodia dei renitenti stati arrestati.

§ 630. Non possono essere mandati rivedibili alla ventura leva che quei renitenti i quali per ragione di età appartengono alla leva in corso od a quella immediatamente precedente alla stessa.

Nel caso contrario, se riconosciuti inabili, dovranno senza altro essere riformati.

§ 631. I renitenti che vengono riconosciuti idonei al servizio militare, saranno arruolati nella 1ª o nella 2ª categoria secondo che loro spetta ed anche nella 3ª categoria se comprovino di avervi diritto ai termini dei paragrafi seguenti.

§ 632. Ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria in ogni caso il renitente che nel tempo della leva della sua classe si trovava nella condizione di essere esentato dal servizio di 1ª e di 2ª categoria e che attualmente si trova tuttavia nella condizione di potere aspirare a tale beneficio, sia per lo stesso titolo, sia per altro fra quelli determinati dalla legge in vigore.

Ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, ma subordinatamente all'esito del giudizio penale per la renitenza, colui che avendo avuto diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria nel tempo della leva della sua classe, non si trova più attualmente nella condizione di poter aspirare al detto beneficio per lo stesso titolo o per altro nuovo.

§ 633. Agli effetti di cui nel paragrafo precedente:

va senz'altro assegnato alla 3ª categoria il renitente che nel giorno del suo esame definitivo ed arruolamento comprova che indipendentemente dall'esito del giudizio cui verrà sottoposto pel reato di renitenza ha diritto di essere assegnato alla 3ª categoria:

sarà assegnato alla 3ª categoria, salvo la revoca da farsene dopo il giudizio penale se condannato, il renitente che comprova che al tempo della leva sulla sua classe aveva diritto ad esenzione, ma, pel quale consti che attualmente non si trova più in possesso del relativo titolo o di altro nuovo.

§ 634. Non possono ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria i renitenti, se vi si opponga il fatto di esenzioni godute dai fratelli durante la loro renitenza.

§ 635. I renitenti arruolati durante la sessione della leva chiamata sono tenuti in conto della leva stessa.

Quelli arruolati nel secondo periodo della detta leva vanno in conto della prima leva a chiamarsi; in quanto riguarda però la decorrenza della loro ferma e dei loro obblighi di servizio seguiranno la sorte degli inscritti della leva durante la quale ebbe luogo il loro arruolamento.

§ 636. I capilista della leva chiamata stati dichiarati renitenti, ed i renitenti di leve anteriori, in qualunque tempo siano arruolati, vanno assegnati alla categoria che loro spetta pel numero ad essi toccato in sorte nella leva della loro classe a meno che comprovino che hanno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria o che, per alcune delle disposizioni disciplinari prescritte dalla legge o dal regolamento, debbano essere ascritti senz'altro alla 1ª categoria.

§ 637. I renitenti della leva chiamata che hanno preso parte alla estrazione della leva stessa salvo che si trovino in uno dei casi pei quali debbono essere ascritti senz'altro alla 1ª categoria:

a) se sono arruolati durante la sessione della detta leva chiamata vanno assegnati alla categoria che loro spetta pel numero d'estrazione, per quindi seguire la sorte del detto numero nella ulteriore formazione e sistemazione del contingente, così come qualunque altro inscritto del loro mandamento;

b) se sono arruolati nel secondo periodo della detta leva chiamata e quando per anco non abbia avuto luogo la sistemazione definitiva del contingente, devono essere assegnati alla categoria che loro spetta pel numero d'estrazione, tenuto per base quello appartenente all'ultimo degli inscritti del loro mandamento stato assegnato alla 1ª categoria al chiudersi della sessione;

c) se sono arruolati nel secondo periodo della detta leva ma dopo che già abbia avuto luogo la sistemazione definitiva del contingente, devono essere assegnati alla categoria che loro spetta pel numero d'estrazione, tenuto per base quello appartenente all'ultimo degli inscritti del loro mandamento stato assegnato alla 1ª categoria nella sistemazione del contingente.

§ 638. I renitenti della leva chiamata stati arruolati nella 1ª o nella 2ª categoria nel termine di tempo di cui alla lettera *b* del paragrafo precedente, una volta sistemato il contingente, dovranno, occorrendo, essere trasferiti di categoria, tenuto per base il numero d'estrazione appartenente all'ultimo inscritto del loro mandamento stato assegnato alla 1ª categoria nella sistemazione del contingente.

Tanto poi i detti renitenti quanto quelli stati arruolati nel termine di tempo, di cui alla lettera *c* del paragrafo precedente, nell'ultimo giorno del secondo periodo della leva dovranno, occorrendo, essere trasferiti dalla 2ª alla 1ª categoria tenuto per base il numero d'estrazione appartenente all'ultimo inscritto del loro mandamento stato trasferto alla categoria nel detto secondo periodo per mantenere al completo il contingente fornito dal detto mandamento.

§ 639. Tanto le decisioni state pronunziate dal consiglio di leva in conformità del § 638, quanto quelle state pronunziate in conformità del § 631, dovranno essere partecipate al comandante del distretto militare per cura dell'ufficiale delegato in 1° per mezzo di elenco modello n. 15.

Il comandante del distretto quando trattisi di renitenti trasferiti di categoria provvederà, a seconda dei casi, sia per la chiamata, che pel licenziamento dei detti renitenti da sotto le armi.

Quelli fra i detti renitenti che devono essere chiamati sotto le armi dovranno essere intimati a presentarsi al distretto entro quindici giorni.

Trascorso il detto termine di tempo ed altri 5 giorni senza che il renitente si sia presentato, sarà questi dichiarato disertore.

§ 640. Appena pronunziata la decisione del consiglio, se il renitente è stato arruolato nella 1ª categoria, dovrà essere avviato subito sotto le armi per seguire la sorte degli inscritti della leva in corso, quando anche sia stato arruolato in conto della leva successiva.

Se invece è stato arruolato nella 2ª o nella 3ª categoria, mandato rivedibile od altro, farà d'uopo distinguere se si è presentato spontaneo o se trovasi in stato di arresto. Nel primo caso sarà senz'altro licenziato, nel secondo sarà trattenuto in stato d'arresto.

§ 641. Qualunque sia la decisione stata pronunziata dal consiglio di leva sul conto di un renitente dovrà questi per cura del prefetto o del sottoprefetto essere subito denunziato all'autorità giudiziaria.

La denunzia dovrà essere sempre individuale.

§ 642. Pei renitenti stati arruolati nella 1ª categoria (epperò già stati avviati sotto le armi), nonchè pei renitenti stati arruolati nella 2ª o nella 3ª categoria, mandati rivedibili ecc. stati licenziati dopo la decisione del consiglio di leva ai termini del § 640, la denunzia si compie colla pura e semplice trasmissione dell'atto di denunzia, corredato dai voluti documenti, al procuratore del Re presso il competente tribunale.

Pei renitenti stati trattenuti in istato d'arresto la denunzia si effettua col fare tradurre immantinente il detenuto davanti al procuratore del Re presso il locale tribunale (se vi sia) o davanti al pretore del locale mandamento (se non vi ha tribunale) e col fare tenere contemporaneamente all'uno od all'altro dei detti magistrati, a seconda dei casi, l'atto di denunzia corredato dai documenti.

§ 643. I documenti che devono essere uniti all'atto di denunzia sono:

a) l'estratto della lista d'estrazione relativo al denunziato;

b) copia autentica della decisione del consiglio di leva che dichiarò la renitenza;

c) il processo verbale d'arresto o di presentazione spontanea;

d) copia autentica dell'ultima decisione stata pronunziata dal consiglio di leva sul conto del denunziato.

§ 644. Pei renitenti stati assegnati alla 3ª categoria salvo la revoca occorrendo, dopo il giudizio penale per la renitenza, il prefetto o il sottoprefetto nel denunziarli all'autorità giudiziaria, interesserà l'autorità stessa affinchè siano sottoposti di urgenza e di preferenza al detto giudizio penale in considerazione appunto degli effetti che dal giudizio stesso possono derivare.

§ 645. I renitenti stati denunziati all'autorità giudiziaria, dovranno essere inscritti in apposito registro mod. n 62.

§ 646. Il consiglio di leva, farà cancellare dalle liste generali dei renitenti:

a) i renitenti stati denunziati all'autorità giudiziaria;

b) i morti, soltanto nel caso che venga esibito un'atto regolare di morte.

Se per qualunque altra causa si debba devenire alla cancellazione dei renitenti, ne dovrà essere fatta proposta al ministro della guerra, trasmettendogli un'estratto della lista di estrazione relativa al cancellando e quegli altri documenti che si reputeranno necessari allo scopo.

Eseguita la cancellazione, i prefetti o i sottoprefetti ne daranno avviso al sindaco e al comandante locale dell'arma dei carabinieri reali, affinchè la stessa cancellazione abbia luogo sulle liste dei renitenti che si trovano presso le dette autorità.

§ 647. Ricevute le partecipazioni delle quali nel § precedente, i sindaci alla lor volta cancellano i renitenti dalle liste del comune, ed in pari tempo provvedono perchè vengano annotati sul registro n. 60 i cambiamenti occorsi nella situazione di detti renitenti.

Le decisioni state pronunziate sul conto dei renitenti dovranno inoltre per cura di essi sindaci essere annotate anche sulle rispettive liste di leva.

§ 648. I prefetti ed i sottoprefetti si faranno di quando in quando comunicare dai sindaci il registro di cui al paragrafo precedente per assicurarsi della regolare tenuta del medesimo.

§ 649. Ogni sei mesi, cioè nel 1° giorno di gennaio e di luglio di ciascun anno, i prefetti ed i sottoprefetti trasmetteranno al ministro della guerra gli elenchi delle variazioni avvenute nei renitenti durante il semestre precedente, da inviarsi anche se negativi.

In questi elenchi conformi al modello numero 63 saranno annotati i renitenti tutti stati cancellati nel semestre colle seguenti indicazioni:

data in cui avvenne la presentazione o l'arresto;

decisione stata pronunziata in ordine agli obblighi di servizio militare del renitente arrestato o presentatosi, e se fu mandato a dopo il giudizio penale per l'arruolamento e l'assegnazione alla 3ª categoria, dire per qual titolo;

se l'individuo fu riformato, i motivi della riforma, e l'articolo relativo dell'elenco delle informità esimenti dal servizio militare;

data della denunzia all'autorità giudiziaria per il procedimento, e se questo fu già compiuto, l'esito del medesimo;

per i cancellati per causa di morte, la data di questa, e la data dell'atto di morte esibito, aggiungendovi da quale autorità fu rilasciato;

pei cancellati per altri motivi, la data ed il numero del dispaccio del ministro della guerra che autorizzò la cancellazione.

§. 650. Emanata la sentenza di assoluzione o di condanna, o di non farsi luogo a procedere, i procuratori dal Re dovranno trasmetterne una copia al prefetto o al sottoprefetto del circondario nel termine di trenta giorni.

Tale copia dovrà contenere non solo il dispositivo, ma benanche i motivi, e dovrà portare in calce l'annotazione constatante se la sentenza è divenuta o non esecutiva.

§ 651. Ricevute le sentenze di cui al paragrafo precedente i prefetti ed i sottoprefetti ne faranno prendere nota sulle liste di estrazione, non che sul registro modello n. 62: in pari tempo ne daranno partecipazione ai sindaci per le relative annotazioni sul registro modello n. 60 e sulle liste di leva.

Delle sentenze definitive poi dovranno i prefetti o i sottoprefetti avvertire i rispettivi comandanti di distretto, somministrando loro tutte le indicazioni necessarie per le variazioni da apporsi sui ruoli matricolari, e cioè:

l'autorità giudiziaria da cui emanò la sentenza;

la data ed il tenore della sentenza e, se condannato, la durata della pena inflitta.

I prefetti ed i sottoprefetti trasmetteranno al ministro della guerra la copia delle sentenze contro le quali sia stata interposto appello sia da parte del renitente sia dal pubblico ministero.

§ 652. Il renitente stato arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria per non avere esposto e comprovato nel giorno del suo arruolamento il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, potrà chiedere ed ottenere tale beneficio, qualora comprovi davanti al consiglio di leva il relativo titolo non più tardi del giorno fissato per la chiusura della sessione della leva in conto della quale è stato arruolato.

§ 653. Qualora un rinitente stato arruolato nella 1ª categoria, o nella 2ª, per non avere comprovato all'atto del suo arruolamento, o dopo di esso, il suo diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, invochi e comprovi questo suo diritto nel termine di tempo stabilito dal paragrafo precedente, il consiglio di leva, radunato se occorre in seduta straordinaria, statuirà in merito alla detta assegnazione.

Pronunziata che sia dal consiglio la detta decisione, il prefetto o il sottoprefetto ne farà prendere nota sulle liste di leva e di estrazione e l'ufficiale delegato in 1° ne darà partecipazione al distretto con elenco mod. n. 15.

§ 654. Pervenuto che sia al distretto l'elenco del quale nel paragrafo precedente, il comandante dello stesso:

se si tratta di renitente stato trasferito dalla 1ª alla 3ª categoria, ne avvertirà il comandante del corpo affinchè provveda poi di lui invio in congedo illimitato come militare di 3ª categoria;

se si tratta di renitente stato trasferito dalla 2ª alla 3ª categoria, provvederà, a mezzo del sindaco, che siagli cambiato il foglio provvisorio di congedo illimitato di 2ª categoria con quello di 3ª categoria.

§ 655. Pervenuta che sia sul conto di un renitente, assegnato alla 3ª categoria salvo la revoca dopo il giudizio penale, la copia della sentenza definitiva, il prefetto o il sottoprefetto convocherà subito il consiglio di leva, in seduta straordinaria se occorre, affinchè in base alla detta sentenza statuisca in via definitiva circa la sorte del detto renitente.

La decisione del consiglio sarà annotata sulle liste di leva o di estrazione e dovrà essere partecipata al distretto con elenco mod. n. 15.

§ 656. Il comandante del distretto, ricevuta la partecipazione di cu al paragrafo precedente:

a) se si tratta di renitente stato trasferito alla 1ª categoria, lo intimerà a presentarsi al distretto entro 15 giorni;

b) se si tratta di renitente stato trasferito alla 2ª categoria, provvederà perchè sia ad esso ritirato il foglio di congedo di 3ª categoria, facendogli consegnare quello di 2ª categoria.

Trascorso il tempo di cui alla lettera *a*) ed altri cinque giorni senza che il renitente si sia presentato, dovrà essere dichiarato disertore.

§ 657. Il renitente arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria, che pure avendo avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria salvo la revoca dopo il giudizio penale, non lo ha fatto valere ed è decaduto dal diritto stesso, per essere oramai chiusa la sessione della leva in conto

della quale è stato arruolato, può tuttavia chiedere ed ottenere che sia dal consiglio di leva constatato con apposita deliberazione che desso al tempo della leva sulla sua classe avrebbe avuto diritto alla assegnazione alla 3ª categoria, e ciò per potere eccepire, occorrendo, in suo favore una tale circostanza davanti all'autorità giudiziaria chiamata a giudicarlo pel reato di renitenza.

§ 658. I renitenti stati arruolati nella 1ª categoria e poscia stati condannati pel detto reato, devono scontare la pena soltanto dopo che per qualunque causa siano stati licenziati da sotto le armi.

Agli effetti di cui sopra i comandanti di corpo, nel licenziare da sotto le armi i militari anzidetti dovranno avvertirne in pari tempo il procuratore del Re presso il tribunale che pronunziò la sentenza di condanna.

Eguale partecipazione dovranno fare i detti comandanti, non che quelli dei distretti, per quelli dei detti militari che all'atto del loro licenziamento si trovino tuttavia sotto processo penale pel reato di renitenza.

§ 659. Il renitente stato mandato rivedibile alla leva successiva, se in questa viene giudicato abile al servizio ed arruolato nella 1ª categoria, sarà trattato quanto all'invio sotto le armi come tutti gli altri inscritti della classe con la quale è arruolato.

Qualora trattisi di statuire in merito al di lui diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, il consiglio di leva nel pronunziare la sua decisione dovrà sempre riportarsi all'esito del giudizio penale stato iniziato per la renitenza a carico del detto capolista.

§ 660. I renitenti condannati non possono conseguire il passaggio alla 2ª categoria per applicazione dell'art. 95 della legge e non sono ammessi a farsi surrogare.

§ 661. Ai renitenti all'estero le autorità diplomatiche e consolari del regno ricusano ogni assistenza facoltativa. Non potranno però ricusare loro gli atti occorrenti per l'esercizio dei diritti civili, eccetto che per la celebrazione del matrimonio.

§ 662. Spetta ai prefetti e ai sottoprefetti di denunciare al procuratore del Re gl'individui che fossero incorsi in alcuno dei reati di cui all'articolo 171 della legge, informandone subito il ministro della guerra.

CAPO XX.

DEL PASSAPORTO PER L'ESTERO AGLI INSCRITTI DI LEVA ED AI MILITARI IN CONGEDO ILLIMITATO, E DEL RITORNO IN PATRIA DEI RENITENTI, DEI DISERTORI E DEI MANCANTI ALLA CHIAMATA CHE SI TROVANO ALL'ESTERO.

Sezione prima.

Passaporto per l'estero agli inscritti di leva.

§ 663. Niun giovane dal 1° gennaio dell'anno in cui compie il 18° di età, e fino a che non abbia fatto constare di aver soddisfatto all'obbligo della leva, può conseguire il passaporto per l'estero senza l'autorizzazione del ministro della guerra.

La facoltà di accordare o negare tale autorizzazione è in tempi normali esercitata, per delegazione dello stesso ministro, dai prefetti e dai sottoprefetti.

§ 664. Per gli effetti di cui nel precedente paragrafo s'intenderà aver soddisfatto all'obbligo della leva l'inscritto, che, dopo il termine del secondo periodo della leva a cui concorse, risulti riformato o esentato definitivamente dal servizio militare di 1ª e di 2ª categoria.

Queste circostanze dovranno essere provate presso l'autorità politica incaricata del rilascio del passaporto o col certificato di riforma, o col congedo illimitato di 3ª categoria.

§ 665. La domanda per conseguire il passaporto per l'estero sarà presentata al prefetto od al sottoprefetto del circondario in cui il giovane deve concorrere alla leva, unitamente ad un certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco, dal quale inoltre risulti che il richiedente si trovi inscritto sulle liste di leva.

§ 666. Ai giovani omessi sulle liste di leva non può essere accordata l'autorizzazione di cui al § 663, infino a che il consiglio di leva non abbia definitivamente statuito sulla loro sorte.

§ 667. Il prefetto od il sottoprefetto, nell'atto di rilasciare il passaporto ad un giovane che non ha ancora concorso alla leva, deve ammonirlo che qualora al tempo della leva sulla sua classe non si presentasse personalmente al consiglio di leva, non si facesse legalmente rappresentare allo arruolamento per procura quando avesse diritto di essere assegnato alla 3ª per ragioni di famiglia, egli sarebbe dal consiglio stesso dichiarato renitente, ed incorrerebbe in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

Di questa ammonizione deve essere fatto cenno sullo stesso passaporto

§ 668. I prefetti ed i sottoprefetti, prima di far uso della facoltà loro delegata col § 663, devono assicurarsi che la fatta domanda del passaporto non nasconda l'intenzione di sottrarsi al servizio militare od altri fini colpevoli e sia inoltre giustificata da uno dei gravi motivi di famiglia, di studio, di commercio o di professione, enumerati nel successivo § 677, tanto più se si tratti di concedere il nulla osta al conseguimento del passaporto per le Americhe, per l'Oceania o pe paesi d'Asia e d'Africa situati sull'Oceano.

§ 669. I cittadini già inscritti sulle liste di leva, i quali siansi recati all'estero in uno degli Stati d'Europa o del litorale mediterraneo con regolare passaporto, non potranno ottenere dai regi consoli che il medesimo sia esteso ad altri paesi fuori d'Europa.

Essi però, esponendo e documentando le ragioni che li inducono a recarsi in altri Stati, potranno chiederne l'autorizzazione del ministro della guerra per mezzo dei regi consoli della giurisdizione in cui risiedono.

§ 670. Non sarà neppure dagli agenti diplomatici o consolari rinnovato agli inscritti il conseguito passaporto allora quando appartengano per età ad una classe già chiamata alla leva, salvo che provino di avere soddisfatto agli obblighi della leva, o sieno stati arruolati per procura nella 2ª o nella 3ª categoria.

§ 671. I cittadini che dopo il primo gennaio dell'anno in cui compiono il 18° di età si recarono all'estero senza averne ottenuta regolare autorizzazione, a senso dei paragrafi precedenti, s'intenderanno esclusi dall'ottenere di essere arruolati per procura a senso del § 195 e di essere visitati all'estero a mente del § 213.

Sezione seconda.

Passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato.

§ 672. I militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile, non che i militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato provvisorio non possono recarsi all'estero se non ne abbiano ottenuta licenza dal ministro della guerra.

La facoltà di concedere siffatta licenza è dal ministro delegata ai comandanti dei distretti militari pei militari in congedo illimitato, ma non per quelli in congedo illimitato provvisorio.

§ 673. I militari in congedo illimitato di 1ª e di 2ª categoria che desiderano di ottenere il passaporto per l'estero devono farne domanda al sindaco del comune in cui risiedono, indicando il luogo nel quale intendono recarsi ed il motivo pel quale sono costretti ad andarvi, e documentare questi motivi con prove irrefragabili, cioè con contratti, scritture, atti di notorietà, capitolazioni, tessere d'immatricolazione in istituti stranieri ed altri documenti di simil genere.

§ 674. Il sindaco, qualora gli risulti che il richiedente è di buona condotta e che son vere le ragioni da lui addotte, trasmette l'atto di assenso, conforme al modello n. 64, al comandante del distretto militare, cui il militare appartiene per fatto di leva.

Il comandante, se nulla ha in contrario e se ritiene le ragioni addotte abbastanza valide e documentate per permettere al militare di recarsi all'estero, restituisce tale atto di assenso al sindaco stesso dopo averlo munito del suo *nulla osta* a che l'autorità politica, cui tale atto di assenso deve esser presentato, possa rilasciare, ove altre ragioni non vi si oppongano, il chiesto passaporto per quella data località per la quale fu domandato o per quella soltanto cui credesse di doverlo limitare.

§ 675. Dell'accordata autorizzazione il comandante del distretto militare ed il sindaco dovranno prender nota nei rispettivi ruoli matri-

colari, accennando in essi lo stato estero o la località per la quale fu concessa l'autorizzazione.

Il distretto militare terrà inoltre un apposito registro dei nulla osta concessi conforme al modello n. 49 del catalogo.

§ 676. Nel caso che il comandante del distretto non creda di dover accordare il *nulla osta*, trattiene l'atto di assenso ed indica al sindaco i motivi che si oppongono all'accoglimento dell'istanza.

Nel tempo istesso ne informa per loro norma l'autorità politica della provincia o del circondario e l'arma dei carabinieri reali.

§ 676. La licenza di recarsi all'estero non può essere concessa al militare in congedo illimitato che per uno dei seguenti motivi di famiglia, di studio, di professione o di commercio, da comprovarsi nel modo di cui al § 673:

a) per raggiungere uno dei genitori gravemente infermo;

b) per andare a raccogliere la successione di uno dei genitori o di qualche parente dal quale sia stato istituito o possa ritenersi erede;

c) per ritornare all'estero se già vi risiedeva e sia rimpatriato per soddisfare agli obblighi di leva od alla chiamata alle armi per istruzione;

d) per ritornare all'estero se già vi risiedeva e sia temporaneamente rimpatriato per regolare o trattare affari od interessi di famiglia;

e) per compiere o perfezionare gli studi in istituti speciali esteri;

f) per fare studi, osservazioni od esplorazioni scientifiche;

g) per andare a stabilire all'estero rappresentanze o succursali di case di commercio od industriali italiane;

h) per regolare o tutelare interessi nei quali sia in società con altri commercianti residenti all'estero, ovvero per rappresentare case commerciali in qualità di viaggiatore;

i) per esercitare con regolare scrittura od impegno la propria professione;

l) perchè assunto a far parte del personale di bordo di navi nazionali;

m) per esercitare il ministero di missionario o per altre ragioni inerenti al culto.

§ 678. Ove i motivi addotti per ottenere l'autorizzazione di recarsi all'estero non siano precisamente quelli contenuti nel paragrafo precedente, ma abbiamo qualche analogia con essi, i comandanti dei distretti militari trasmetteranno i documenti e le informazioni ricevute al ministro della guerra per le sue decisioni, indicando sempre nella lettera di trasmissione la classe e la categoria del militare.

§ 679. In nessun caso potrà essere concesso dai comandanti dei distretti il *nulla osta* a quei militari i quali si trovassero in istato di diserzione o fossero mancanti ad una chiamata all'istruzione ed in genere a tutti quelli la cui posizione non risultasse regolare a matricola.

§ 680. Dopo la pubblicazione del regio decreto con cui sia stabilita la chiamata all'istruzione di una o più categorie di classi ascritte all'esercito permanente od alla milizia mobile, i comandanti dei distretti si asterranno dal rilasciare ai militari delle classi chiamate nel corso dell'anno il *nulla osta* di cui al § 674, riservandosi di concederlo dopo che il militare avrà preso parte all'istruzione, e purchè in quel tempo si trovi ancora nei casi previsti per conseguirlo.

Laddove però la chiamata venga revocata o rinviata ad altro anno, cessa questa restrizione e può essere concesso il *nulla osta* a coloro che si trovano nei casi determinati per ottenerlo.

§ 681. L'atto modello n. 64 deve essere compilato in carta filigranata da lire 0,50, ovvero su modello a stampa in carta libera con marca da bollo da lire 1.

Ai richiedenti poveri può essere rilasciato in carta libera quando la loro miserabilità venga comprovata nel modo stabilito dalla legge sul bollo.

§ 682. Se l'autorità politica, non ostante il *nulla osta* dell'autorità militare, non crederà di aderire alla domanda di passaporto, ne informerà il sindaco del comune cui appartiene il richiedente, rimandandogli l'atto modello n. 64, sul quale farà l'annotazione che il passaporto è stato negato. Il sindaco ne renderà avvertito il comandante del distretto militare. Entrambi prenderanno nota del rifiuto sui ruoli matricolari.

§ 683. Ottenuto che abbiano il passaporto, i militari, durante la loro permanenza all'estero, hanno obbligo di tener sempre informata del luogo di loro dimora la regia autorità consolare.

§ 684. I militari che si trovano all'estero con regolare passaporto devono rimpatriare in caso di chiamata sotto le armi per mobilitazione, altrimenti incorreranno nella diserzione.

§ 685. In caso di chiamata alle armi per istruzione i militari che si trovano all'estero con regolare passaporto ne sono senz'altro dispensati, qualora non consti del loro ritorno o della loro permanenza nel regno.

§ 686 I militari ascritti alla milizia territoriale possono ottenere il passaporto senza chiederne l'autorizzazione alle autorità militari; avranno però anch'essi l'obbligo di tener sempre informata del luogo di loro dimora la regia autorità consolare, e qualora in caso di chiamata alle armi per mobilitazione non si presentino incorreranno nella diserzione.

§ 687. I militari di 1ª e di 2ª categoria dell'esercito permanente e della milizia mobile i quali siansi recati all'estero in uno degli Stati d'Europa o del littorale mediterraneo col regolare *nulla osta* della autorità militare, non possono ottenere dai regi consoli che il loro passaporto sia esteso ad altri paesi fuori d'Europa. Essi però, esponendo e documentando le ragioni che li inducono a recarvisi, potranno chiederne l'autorizzazione dall'autorità militare per mezzo delle regie autorità consolari della giurisdizione in cui risiedono.

§ 688. Le regie autorità consolari, ricevendo le domande di cui al paragrafo precedente, si accerteranno anzitutto se il richiedente si trovi all'estero con regolare passaporto rilasciatogli dietro annuenza dell'autorità militare e, nel rivolgersi poi ai comandanti dei distretti militari per la chiesta autorizzazione, potranno astenersi dal trasmettere le domande, ma dovranno in ogni caso, indicare nella loro lettera la classe, la categoria, il corpo cui il militare appartiene e le precise ragioni che lo inducono a trasferirsi fuori d'Europa.

Laddove le ragioni non siano del genere di quelle enumerate nel § 677, potranno le stesse autorità consolari rispondere in senso negativo alle domande che ricevessero.

§ 689. I militari dell'esercito permanente e della milizia mobile che si rechino all'estero senza averne ottenuta regolare autorizzazione nei modi prescritti sono esclusi dall'ottenere, in caso di chiamata alle armi della loro classe per istruzione, la dispensa dalla chiamata stessa.

Sezione terza.

Renitenti, disertori e mancanti alle chiamate per istruzione che trovandosi all'estero intendono rimpatriare.

§ 690. I renitenti, i disertori ed i mancanti alle chiamate per istruzione che trovandosi all'estero, vogliano rimpatriare per adempiere all'obbligo loro, devono presentarsi alle regie autorità consolari per essere muniti di apposito documento che loro valga di obbligatorio e condizionale passaporto sino alla frontiera.

§ 691 Per accertarsi se gli individui di cui al precedente paragrafo siano realmente renitenti, disertori o mancanti alle chiamate, le regie autorità consolari li interrogheranno:

se renitenti, intorno all'età, al luogo nel quale dovevano concorrere alla leva, e al tempo in cui questa fu effettuata;

se disertori o mancanti alla chiamata, circa la natura del loro arruolamento, cioè se di leva, se volontari o surrogati di fratello; e se non vennero mai sotto le armi, circa il mandamento, il circondario od il distretto cui appartengono; se furono già sotto le armi, il tempo, il luogo in cui disertarono, l'indicazione del corpo cui appartenevano, il nome del comandante e simili.

Oltre a ciò, e sempre quando riesca possibile, le regie autorità consolari richiederanno la testimonianza di persone cognite e probe che accertino la identità personale di tale individui.

§ 692 Fatte le indagini di cui al paragrafo precedente, e ricono-

sciuta la verità o la probabilità delle cose asserite, le regie autorità consolari rilascieranno ai detti individui un foglio di via obbligatorio, conforme al modello n. 65, fino alla frontiera per costituirsi: se renitenti, al prefetto o al sottoprefetto del circondario più vicino alla frontiera stessa, o al luogo di sbarco; se disertori o mancanti alla chiamata per istruzione al comandante del distretto militare, parimente più vicino.

§ 693. Ogni qual volta rilascino fogli di via obbligatori di cui al precedente paragrafo, le regie autorità consolari ne dovranno porgere avviso direttamente per i renitenti, al prefetto od al sottoprefetto e per i disertori al comandante del distretto militare, presso il quale è fatto obbligo ai detti individui di presentarsi.

§ 694. È vietato assolutamente agli uffici consolari, ai quali gl'individui di cui trattasi siano per presentarsi prima di rientrare nel regno, di cambiare la destinazione indicata sui fogli di via o di rilasciare, sull'esibizione dei medesimi, passaporti od ulteriori fogli di via.

§ 695. I renitenti, i disertori ed i mancanti alla chiamata per istruzione, giunti che siano nello Stato, si presenteranno direttamente all'autorità politica o militare indicata nel foglio di via che esibiranno alla medesima.

§ 696. Riconosciuta la identità della persona, per mezzo dei contrassegni indicati nel foglio di via, e di opportune interrogazioni, il prefetto o il sottoprefetto segnerà a tergo del foglio stesso l'itinerario che il renitente deve percorrere per costituirsi, e lo ammonirà a non deviare, sotto pena di essere tradotto a destinazione dai carabinieri reali.

§ 697. Il comandante del distretto militare, cui si presenti un disertore od un mancante alla chiamata per istruzione, lo farà trattenere consegnato in quartiere e si accerterà al più presto della sua identità personale e del corpo a cui avrà dichiarato di appartenere.

Se dalle assunte informazioni risulterà che si tratti di diserzione semplice, o che la illegale assenza dalle armi non abbia ecceduto i 20 giorni, il disertore sarà diretto, fornito dei mezzi di viaggio, al corpo cui apparteneva.

Se si tratta di mancante alla chiamata per istruzione il comandante del distretto lo dirigerà al distretto cui appartiene per fatto di leva.

Qualora si tratti di diserzione qualificata, oppure il disertore fosse ascritto alle compagnie di disciplina, ovvero, non ostante le praticate indagini, non si potesse in modo assoluto accertare la identità personale del disertore o del mancante alla chiamata, sarà fatto tradurre al corpo o al distretto al quale dichiara di appartenere.

In quest'ultimo caso, laddove l'individuo non sia il vero disertore o mancante alla chiamata, sarà dal comandante del distretto o da quello del corpo cui fosse stato tradotto, rimesso, a seconda dei casi, a disposizione dell'autorità giudiziaria o di quella di pubblica sicurezza pei reati di falso, truffa, o per qualsiasi altro titolo criminoso od illecito di cui si fosse reso colpevole.

§ 698. Il prefetto o il sottoprefetto del circondario di frontiera o del luogo di sbarco, a cui si presenta un renitente munito del foglio di via obbligatorio, dovrà partecipare la presentazione al prefetto od al sottoprefetto del circondario al quale il renitente stesso appartiene, indicando la provenienza di costui dall'estero ed il giorno in cui approssimativamente si dovrà presentare.

Ove si tratti di un disertore, il comandante del distretto militare a cui si sarà presentato dovrà fare le comunicazioni suaccennate al comandante del distretto al quale il detto disertore dovrà presentarsi.

Eguale partecipazione sarà fatta al prefetto o al sottoprefetto del circondario a cui il renitente deve presentarsi.

§ 699. I renitenti, i disertori ed i mancanti alla chiamata per istruzione, rientrati nello Stato, che dall'arma dei carabinieri reali o dagli agenti della forza pubblica fossero trovati fuori della strada che hanno da percorrere, ovvero avessero oltrepassato il termine del tempo fissato per la loro presentazione, saranno arrestati e fatti tradurre: se renitenti, avanti il prefetto o il sottoprefetto del circondario nel quale hanno concorso alla leva; se disertori o mancanti alla chiamata per istruzione, avanti al comando del distretto militare nel cui territorio avvenne l'arresto, il quale si atterrà per essi al disposto del precedente § 697.

CAPO XXI.

Degli arruolamenti volontari ordinari.

§ 700 Il giovane che desidera contrarre l'arruolamento volontario ordinario nell'esercito deve soddisfare alle condizioni di cui all'art. 111 della legge, cioè:

a) essere cittadino dello Stato o tale considerato ai termini del codice civile;

b) essere di buona condotta;

c) aver compiuto 18 anni di età od anche solo 17 se l'arruolamento viene chiesto per l'ammissione in scuole militari;

d) non essere ammogliato nè vedovo con prole;

e) essere idoneo al servizio militare;

f) non essere incorso in condanna o pena criminale o correzionale pronunciata da tribunali ordinari avanti il 1° gennaio 1890, per truffa, per furto, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio.

Per le condanne posteriori al 1° gennaio 1890, si avranno presenti le disposizioni del nuovo codice penale corrispondenti a quelle dei codici penali aboliti giuste le norme del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

g) aver ottenuto il consenso, a seconda dei casi, del padre, della madre o del tutore;

h) sapere leggere e scrivere.

§ 701. Per comprovare che riunisce le condizioni di cui al paragrafo precedente, il giovane che desidera contrarre l'arruolamento volontario deve presentare i seguenti documenti:

a) atto di notorietà rilasciato dal sindaco, sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, da cui consti che sia cittadino del regno o tale considerato ai termini del codice civile;

b) copia autentica dell'atto di nascita;

c) atto di notorietà rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio del giovane, sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, da cui consti che non sia ammogliato, nè vedovo con prole;

d) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ossivvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il giovine sia nato all'estero o sia naturalizzato italiano;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi. (Modello numero 23);

f) atto di consenso del padre, o, in mancanza del padre, quello della madre, ovvero in mancanza d'entrambi quello del tutore espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia.

Se il giovine sia emancipato dovrà presentare l'atto di consenso del curatore parimente autorizzato dal consiglio di famiglia.

Questi atti di consenso saranno redatti dai sindaci secondo i modelli n. 66 e 67.

L'aspirante all'arruolamento volontario che si trovi nella condizione di cui al penultimo capoverso dell'art. 111 della legge come riformato nella leva della sua classe, deve presentare in vece del certificato di cittadinanza italiana, il certificato dell'esito di leva (modello n. 32), però l'atto di consenso di cui alla lett. *f*) è necessario solo nel caso che sia ancora minorenne.

I documenti suddetti sono soggetti alle leggi sul bollo.

§ 702. L'attestazione di buona condotta, di cui alla lett. *e*) del precedente paragrafo, dev'essere vidimata da parte del rispettivo prefetto o sottoprefetto.

Ove la vidimazione sia negata, il certificato rimane di niun effetto e per conseguenza non deve essere consegnato al richiedente.

§ 703. Per gli effetti del disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 111 della legge, i riparti e plotoni d'istruzione per gli allievi ufficiali e per gli allievi sergenti sono considerati come scuole militari, e quindi i giovani possono essere arruolati volontari nei medesimi appena compiuto il 17° anno di età.

§ 704. Quando l'atto di consenso, di cui alla lett. *f* del precedente § 701, abbia ad essere rilasciato dalla madre vedova, sarà in esso atto dichiarata questa circostanza, e sarà inoltre indicata la data della morte del marito.

Qualora l'atto di consenso debba essere rilasciato dalla madre, a cagione dell'interdizione, o della privazione dei diritti civili incorsa dal padre, dovrà essere, di queste circostanze, fatta dichiarazione nell'atto stesso.

§ 705. L'atto di consenso della madre per l'arruolamento del figlio minore è necessario anche quando essa sia passata ad altre nozze.

§ 706. Mancando i genitori ed il tutore, in luogo dell'atto di consenso basterà un legale documento rilasciato dal pretore che attesti tale mancanza.

§ 707. Non sono ammissibili come valide le attestazioni di cui alle lettere *c*) *d*) *e*) del § 701, qualora siano state rilasciate in una data anteriore di cinquanta giorni a quella in cui vengono prodotte.

§ 708. Gli arruolamenti volontari ordinari sono ammessi in tutti i corpi dell'esercito, ad eccezione delle compagnie di sanità, di sussistenza, operai d'artiglieria e di quelle permanenti dei distretti militari non che del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

§ 709. Il ministro della guerra determina annualmente e notifica ai corpi dell'esercito il numero dei volontari ordinari che possono essere ammessi nel corso dell'anno. I corpi, appena completato tale numero, devono informare il ministro della guerra.

Non potranno essere fatti arruolamenti in più del numero determinato senza una speciale autorizzazione del ministro della guerra, ma potranno essere compensate con altrettanti nuovi arruolamenti le deficienze verificatesi nel corso dell'anno stesso.

§ 710. Devono computarsi nel numero stabilito dei volontari ordinari i militari di 2ª o di 3ª categoria, che siano stati per libera elezione trasferiti alla 1ª categoria dopo la chiusura della sessione della leva alla quale appartengono.

§ 711. Gli arruolati volontari o i militari trasferiti alla 1ª categoria in seguito a loro domanda nella qualità di musicanti, di maniscalchi, di vivandieri, non computano nel numero degli arruolati fissato annualmente.

§ 712. Nei reparti d'istruzione per gli allievi ufficiali di complemento e per gli allievi sergenti gli arruolamenti sono aperti nel periodo di tempo che viene stabilito annualmente con determinazione ministeriale.

§ 713. Nell'arma dei carabinieri reali il numero dei volontari è illimitato, ma i volontari sono ammessi soltanto come allievi e sotto le condizioni speciali richieste dall'ordinamento dell'arma.

§ 714. Gli arruolamenti volontari possono essere sospesi per ordine del ministro della guerra.

§ 715. Il giovane che voglia contrarre l'arruolamento deve recarsi munito dei prescritti documenti, alla sede del corpo nel quale aspira a prestar servizio.

È fatta eccezione:

a) per coloro che aspirano all'ammissione in un reparto d'istruzione, ovvero che siano richiesti da un comandante di corpo in qualità di musicanti effettivi, i quali possono anche presentarsi al comando di un distretto militare, che, riconoscendoli ammissibili, li avvierà, provveduti di mezzi di viaggio, al reparto prescelto per l'arruolamento;

b) per coloro che aspirano ad arruolarsi come allievi carabinieri, i quali possono presentarsi anche al comando di qualsiasi legione che può arruolarli per conto della legione allievi, avviandoli a destinazione provveduti dei mezzi di viaggio.

§ 716. Il comandante del corpo o del deposito fa presentare al consiglio d'amministrazione, assistito da uno almeno degli ufficiali medici del corpo, il giovane aspirante all'arruolamento, e comunica al consiglio stesso i documenti che ha prodotto.

§ 717. Gli ufficiali medici chiamati ad assistere il consiglio d'amministrazione procedono, in sua presenza, alla visita del giovane per accertare colla scorta dell'elenco B delle imperfezioni ed infermità esimenti dal militare servizio, se sia sano, rubusto, e dotato di buona costituzione.

Il risultato di questa visita deve essere oggetto di apposita dichiarazione scritta e firmata dagli ufficiali medici e consegnata al presidente del consiglio seduta stante.

§ 718. Il consiglio d'amministrazione, sentito il parere degli ufficiali medici, esaminati i documenti o gli attestati prodotti, ed accertato che il giovane sappia leggere e scrivere copiando lo stampato, abbia la statura prescritta per l'arma, e tutti i requisiti voluti dall'art. 111 della legge, lo ammette all'arruolamento in virtù della facoltà attribuitagli dal successivo art. 113.

§ 719. Per ciò che riguarda la statura dei giovani che desiderano imprendere arruolamento volontario si terrà presente la seguente tabella:

		Minima	Massima
Carabinieri Reali		1 66	illimitata
Artiglieria	— da campagna	1 62	id.
Id.	— da fortezza	1 64	id.
Id.	— da montagna	1 72	id.
Id.	— a cavallo	1 62	id.
Id.	— compagnia d'istruzione	1 64	id.
Id.	— batterie d'istruzione	1 62	id.
Id.	— plotoni allievi sergenti	statura della rispettiva specialità.	
Cavalleria	— lancieri	1 62	illimitata
Id.	— cavalleggieri	1 60	1 68
Id.	— plotoni allievi sergenti	1 60	illimitata
Genio	— zappatori	1 60	1 78
Id.	— ferrovieri	1 55	illimitata
Id.	— telegrafisti	1 55	id.
Id.	— pontieri	1 64	id.
Id.	— lagunari	1 55	id.
Id.	— specialisti	1 55	id.
Id.	— treno	1 55	id.
Id.	— plotoni allievi sergenti	statura della rispettiva specialità.	
Fanteria	— fanteria di linea	1 55	illimitata
Id.	— bersaglieri	1 62	1 75
Id.	— granatieri	1 75	illimitata
Id.	— alpini	1 55	id.
Id.	— plotoni allievi sergenti di fanteria di linea, granatieri od alpini	1 55	illimitata
Id.	— plotoni allievi sergenti bersaglieri	1 62	1 75

Tale tabella servirà pure per gl'inscritti di leva che chiedono l'ammissione nei plotoni allievi sergenti.

§ 720. Per gli allievi ufficiali, qualunque sia l'arma o la specialità di servizio, è sufficiente la statura minima di m. 1,55, meno pei bersaglieri pei quali è necessaria la statura minima di m. 1,62; e sempre beninteso che tutti abbiano gli altri requisiti fisici per l'arma cui aspirano.

§ 721. Nel caso di divergenza d'opinione intorno alla idoneità fisica o morale del giovane, i membri del consiglio di amministrazione dissenzienti hanno il diritto di far inscrivere nell'atto di arruolamento il loro contrario parere.

Se il voto del presidente fosse contrario a quello della maggioranza, ne dovrà essere sempre riferito al ministro della guerra.

§ 722. Se un giovane aspirante all'arruolamento risulti essere stato condannato ad una pena la quale, ai termini del n. 4 dell'art. 111 della legge, non lo escluda dall'ammissione all'arruolamento volontario, il comandante del corpo ne dovrà tuttavia riferire al ministro della guerra per le sue determinazioni, trasmettendogli copia della relativa sentenza da prodursi dall'interessato.

§ 723. Prima dell'arruolamento si faranno conoscere al giovane le pene stabilite pei disertori dal codice penale per l'esercito.

§ 724. L'atto di arruolamento seguirà avanti il consiglio di amministrazione.

Quest'atto sarà conforme al modello n. 68 e verrà sottoscritto dal volontario e dai membri del consiglio.

Immediatamente dopo l'atto di arruolamento il volontario sarà descritto ai ruoli dei corpi.

§ 725. I volontari ordinari assumono la ferma a seconda dei casi stabilita dall'art. 124 della legge, cioè:

quella di anni cinque coloro che si arruolano nell'arma dei carabinieri reali, nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti, nei depositi cavalli stalloni, i musicanti, i vivandieri;

quella di anni quattro coloro che si arruolano nell'arma di cavalleria;

quella di anni tre tutti gli altri volontari ordinari.

§ 726. Gli arruolamenti per la durata della guerra di cui all'art. 115 della legge, non possono essere ammessi dai corpi se non a seguito di speciale disposizione emanata dal ministro della guerra, il quale darà le istruzioni opportune ai corpi medesimi.

§ 727. Subito dopo l'arruolamento di un volontario, il comandante del corpo trasmetterà al ministero della guerra, ove dovranno rimanere classificati e custoditi, l'atto di arruolamento corredato di tutti i documenti prodotti, non che il certificato della visita medica ed una copia del foglio matricolare.

Nel tempo stesso darà partecipazione del seguito arruolamento al comandante del distretto militare nella cui circoscrizione trovasi il comune di nascita dell'arruolato:

§ 728. Il comandante del distretto, ricevuta la partecipazione di cui al paragrafo precedente, ne informerà il sindaco del comune di nascita invitandolo a fargli subito sapere se l'arruolato trovisi ascritto sulle liste di leva del comune stesso, e se per ragione di domicilio o di residenza sia stato inscritto sulle liste di altro comune.

Accertatosi che l'arruolato è inscritto sulle liste di leva di un comune dipendente dal proprio distretto, il comandante lo inscriverà sui ruoli del distretto stesso, ed inviterà il sindaco ad inscriverlo su quelli del comune, come è disposto dal § 1013. Il sindaco inoltre prenderà nota del seguito arruolamento volontario sulle liste di leva della rispettiva classe se già formate, o, se no, sull'elenco preparatorio modello n. 2; e se, trattandosi di un volontario arruolatosi nel 17° anno di età, non sia ancora nemmeno compilato l'elenco preparatorio ne terrà conto, per fare la opportuna annotazione a suo tempo.

Nel caso che l'arruolato sia stato inscritto sulle liste di leva di un comune non compreso nella circoscrizione del proprio distretto, il comandante di questo inviterà il comandante del corpo a partecipare il seguito arruolamento volontario al competente distretto militare per le operazioni di cui sopra.

Trattandosi poi di cittadini italiani nati all'estero, il comandante del corpo informerà il ministro della guerra del seguito arruolamento, indicando la data di nascita del volontario, il comune di origine della famiglia ed il luogo ove essa risiede, e ciò per gli ulteriori provvedimenti.

§ 729. Qualora la legalità dell'arruolamento di un volontario sia impugnata dai genitori del medesimo o dal tutore spetterà al ministro della guerra di verificare e decidere.

Se però l'arruolamento è impugnato per alcuna delle questioni sulle quali ai termini dell'art. 14 della legge spetta all'autorità giudiziaria di pronunciare, la parte che non intenda ricorrere in via amministrativa al ministro della guerra, o che avendo ricorso non intenda di accettarne le decisioni, potrà rivolgersi al competente tribunale ordinario.

§ 730. I consigli d'amministrazione nei corpi sono tenuti responsabili degli arruolamenti ammessi in contravvenzione alla legge per propria colpa.

§ 731. Chi avesse contratto arruolamento mediante produzione di falsi documenti, o sotto nome di altra persona, sarà dal comandante del corpo denunciato al procuratore del Re.

Alla denuncia debbono unirsi, oltre all'atto d'arruolamento tutti i documenti e i certificati prodotti per conseguirlo.

Di tali denunzie i corpi debbono subito avvertire il ministro della guerra.

§ 732. I volontari, i quali non hanno ancora concorso alla leva, e che, sia in applicazione dell'art. 98 della legge, sia per inabilità riconosciuta in rassegna di rimando vengono prosciolti dal servizio militare, hanno l'obbligo di soddisfare alla leva con la propria classe. Essi vengono cancellati dai ruoli e rinviati in patria muniti di una semplice dichiarazione del comandante del corpo, dalla quale risulti dell determinazione presa a loro riguardo e dell'obbligo suddetto.

Del servizio prestato sarà ad essi tenuto conto nei modi previsti dal § 816.

CAPO XXII.

Dell'arruolamento dei volontari d'un anno.

§ 733. Può aspirare all'arruolamento volontario di un anno, di cui all'art. 116 della legge, il giovane che non abbia ancora concorso alla leva, che all'atto dell'arruolamento abbia compiuto il 17° anno di età e soddisfi alle altre condizioni stabilite nell'articolo stesso.

§ 734. Il ministro della guerra determina in ogni anno, mediante pubblicazione di apposito manifesto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il periodo durante il quale gli aspiranti possono presentare le domande e contrarre l'arruolamento volontario di un anno.

Tali domande devono essere presentate od inviate al comando del corpo nel quale il giovane desidera di prestar servizio, o al comando di un distretto militare qualsiasi se l'aspirante intende ritardare il servizio fino al 26° anno di età, a senso dell'art. 118 della legge.

§ 735. I giovani aspiranti al volontariato di un anno, con la facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, sono ammessi a presentare la loro domanda soltanto nell'anno in cui la rispettiva classe di leva è chiamata all'estrazione a sorte.

Essi dovranno dichiarare nella domanda in quale anno intendono presentarsi per fare il servizio. Nel tempo poi in cui dovranno andare sotto le armi sceglieranno l'arma ed il corpo.

§ 736. La domanda di cui al paragrafo precedente dev'essere redatta in carta bollata da lire 0,50, ed indicare con precisione il nome e cognome dell'aspirante, il nome, cognome e domicilio del padre, della madre, o del tutore.

Ad essa dovranno essere uniti i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), ed *f*), del § 701, redatti secondo le norme di cui ai §§ 702, 704, 705, 706 e 707.

Per quanto riguarda l'obbligo di cui al n. 1 dell'art. 116 della legge gli aspiranti dovranno presentare, a seconda dei casi, o l'uno o l'altro dei seguenti documenti:

a) dichiarazione del sindaco che ha rilasciato il certificato di buona condotta mod. n. 23 dalla quale risulti che essi si sono trovati negli ultimi dodici mesi domiciliati in località dove non eravi tiro a segno istituito almeno da due anni;

b) il libretto di tiro mod. n. 1 prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale da cui risulti che hanno eseguito, in un anno qualsiasi, il tiro preparatorio e tutte le dieci lezioni del tiro ordinario.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno con facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età dovrà risultare, oltre alla esecuzione delle suddette lezioni, che essi hanno raggiunto il limite minimo di idoneità, cioè che colpirono almeno 15 volte il bersaglio nell'esecuzione del tiro ordinario.

§ 737. I giovani aspiranti al volontariato di un anno con la facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, oltre ai documenti indicati al § 736, dovranno, a seconda dei casi, unire all'istanza uno dei seguenti attestati:

un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

un'attestazione del sindaco, se invocano il ritardo per uno dei motivi indicati nell'art. 118 della legge per comprovare che:

a) stiano imparando un mestiere, un'arte o professione od atten-

dano a studi da cui non possano essere distolti senza grave pregiudizio per il loro avvenire;

b) siano indispensabilmente necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

§ 738. La regolarità dei documenti presentati dall'aspirante all'arruolamento volontario di un anno è riconosciuta dal consiglio d'amministrazione del corpo o del distretto militare a cui è presentata la domanda.

I documenti irregolari, e non ammissibili, sono restituiti all'interessato, il quale deve curarne la regolarizzazione e quindi rinviarli al comando del corpo o del distretto militare nel tempo di cui al paragrafo 734.

§ 739. Appena riconosciuto dall'esame dei documenti prodotti che il giovane sia ammissibile all'arruolamento volontario, il comandante del corpo o del distretto ne avverte il giovane stesso indicandogli il giorno fissato per la visita sanitaria e per gli esami.

§ 740. Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti:

a) per le armi di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio presso le sedi di quei reggimenti che verranno annualmente designati nel manifesto di cui al § 734;

b) per le compagnie di sanità, presso la direzione di ospedale militare principale in cui deve compiersi l'anno di volontariato;

c) per le compagnie di sussistenza presso il comando del distretto militare, nel capoluogo di ogni corpo d'armata, limitatamente agli aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato o nel corpo contabile militare.

Per coloro che intendono ritardare a prestare l'anno di servizio, l'arruolamento avrà luogo presso tutti i distretti militari.

§ 741. Gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno nelle compagnie di sanità militare devono provare di essere almeno studenti del 2° anno di facoltà di medicina o di avere ottenuto il diploma in farmacia.

Quelli aspiranti al volontariato di un anno nelle compagnie di sussistenza dovranno produrre il diploma di licenza d'istituto tecnico, avvertendo che nel caso di più concorrenti ad ogni posto disponibile sarà preferito l'aspirante che produrrà il diploma di licenza della sezione commerciale.

§ 742. Nel giorno che sarà loro indicato, gli aspiranti al volontariato di un anno devono presentarsi al comando del corpo, alla direzione di ospedale, o al distretto militare cui rivolsero la loro domanda, e quivi saranno anzitutto sottoposti a visita medica per constatare se abbiano l'attitudine fisica pel servizio militare nell'arma o nel corpo in cui chiedono di essere arruolati.

Tale visita ha luogo innanzi al consiglio d'amministrazione assistito da un ufficiale medico, e coloro pei quali fosse dubbia l'assoluta abilità potranno premunirsi a senso del successivo § 756.

§ 743. L'aspirante al volontariato di un anno, il quale sia riconosciuto inabile al servizio militare, non è ammesso agli esami.

Ad esso non deve essere rilasciata alcuna dichiarazione di inabilità, salvo nel caso di cui al § 758, ma gli saranno restituiti i documenti presentati.

Qualora la inabilità dell'aspirante sia relativa soltanto allo speciale servizio di una data arma, egli potrà chiedere al consiglio d'amministrazione che lo ha dichiarato inabile che la sua domanda cogli annessi documenti sia trasmessa ad un altro corpo pel quale si ritenga abile, scelto tra quelli che hanno facoltà di arruolare volontari di un anno.

Il giovane, presentandosi al nuovo corpo, sarà sottoposto a visita medica, e se risulta abile sarà ammesso agli esami purchè l'arruolamento possa aver luogo entro il termine di cui al § 734.

§ 744. Gli esami di cui al precedente paragrafo saranno dati da una commissione di tre ufficiali nominata dal comandante del corpo o del distretto e consisteranno in:

un esame scritto su traccia di racconto o di lettera.

Il tema dovrà essere svolto e rimesso alla commissione nel limite di tre ore.

Il candidato dovrà dar prova di saper svolgere ordinatamente e senza gossolani errori di grammatica e d'ortografia le proprie idee.

Gli aspiranti non possono consultare libri, o note, nè comunicare fra loro o coll'esterno;

un esame verbale della durata complessiva di tre quarti d'ora sui seguenti programmi:

— aritmetica. — Eseguire praticamente le quattro operazioni fondamentali dell'aritmetica sui numeri interi o decimali ed applicare la regola del tre semplice;

— geometria. — Nomenclatura delle principali figure geometriche piane e solide;

— storia. — Fatti più salienti di storia patria avvenuti in questo secolo;

— geografia. — Nozioni elementari.

La votazione intorno all'idoneità è fatta per *si* e per *no* dalla commissione, la quale si pronuncia a maggioranza di voti per ciascuno dei due esami.

L'aspirante per essere ammesso al volontariato deve essere dichiarato idoneo in ambedue le votazioni.

§ 745. Saranno esonerati dagli esami di cui al paragrafo precedente coloro che presenteranno insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato, il certificato di passaggio (pagella) dal 1° al 2° anno di liceo o di istituto tecnico governativi o pareggiati, o il certificato relativo a corsi superiori compiuti con buon esito presso un liceo, un istituto tecnico, una università o uno degli istituti superiori assimilati.

§ 746. Non è ammesso il ricorso contro la decisione del consiglio d'amministrazione circa il risultato della visita, nè contro quella della commissione circa l'esito dell'esame.

I comandanti delle divisioni militari possono però quando lo credano opportuno, autorizzare una prova di esame di riparazione.

§ 747. A coloro che sono dichiarati ammissibili al volontariato di un anno il comandante del corpo presso il quale fecero le pratiche relative, rilascerà una dichiarazione conforme al modello n. 69, che li autorizza a fare nella tesoreria provinciale il versamento della tassa di arruolamento stabilita in quell'anno.

Con quest'ultimo documento, il giovane, o chi per esso, si presenterà alla tesoreria provinciale, e, versata la somma, ne ritirerà apposita quietanza.

§ 748. L'aspirante, che non si presenta alla visita medica ed all'esame nel giorno stabilito giusta il § 742, potrà esservi ammesso più tardi dal comandante del corpo o del distretto, purchè non sia oltrepassato il limite di tempo stabilito per gli arruolamenti.

§ 749. Chi non supera l'esame, od è stato dichiarato fisicamente inabile al servizio militare, può ripresentare la domanda in una delle ammissioni successive prima dell'estrazione a sorte della leva della propria classe. Ove sia riconosciuto inabile fisicamente anche nell'ammissione che precede l'estrazione a sorte della propria classe, potrà conservarsi il diritto di fare l'anno di volontariato, per il caso che fosse dichiarato abile dal consiglio di leva. A tale effetto si dovrà uniformare alle prescrizioni di cui al § 758 e seguenti.

§ 750. Gli aspiranti si presenteranno personalmente al corpo o al distretto per contrarre l'arruolamento prima che scada il tempo utile di cui al § 734.

Nessuno può essere arruolato se non presenta la quietanza comprovante il seguito pagamento della tassa stabilita.

Il consiglio d'amministrazione compila l'atto d'arruolamento dei volontari d'un anno, secondo il modello n. 68, che dovrà essere firmato dall'aspirante con la seguente dichiarazione:

« *Il sottoscritto dichiara di non avere ad accusare veruna infermità o difetto pel quale si ritenga incapace di assumere il servizio militare.* »

§ 751. I giovani appartenenti alla leva in corso che non si presentano in tempo utile a contrarre l'arruolamento volontario di un anno decadono dalla facoltà di contrarlo, ma possono ricuperare la somma che a tal fine avessero versato, facendone domanda al ministro della guerra con la prova dell'eseguito pagamento.

§ 752. Contratto l'arruolamento, i volontari di un anno vengono

muniti di foglio di congedo illimitato, sul quale dovrà essere annullata la parte che si riferisce al visto del comandante del distretto ed alla firma del sindaco e sarà indicato il giorno in cui devono presentarsi per incominciare il servizio.

Nei tempi normali questo giorno è il primo del successivo novembre per quelli che devono incominciare il servizio nell'anno stesso: e per gli altri che hanno ottenuta la facoltà di ritardarlo è il primo di novembre dell'anno da essi prescelto.

Quest'ultimi però, in caso di mobilitazione, ove la loro classe si trovi o sia chiamata sotto le armi, sono per ordine del ministro della guerra chiamati senz'altro in servizio.

§ 753. Il ministro della guerra determina annualmente il numero dei volontari di un anno che possono essere arruolati nei varii corpi.

E' illimitato il numero dei volontari di un anno che i distretti possono ammettere all'arruolamento con la facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età.

§ 754. I giovani arruolati volontari d'un anno, che prima del loro concorso alla leva siano stati prosciolti dal servizio in seguito a rassegna di rimando, ove nella leva della loro classe siano dichiarati abili, hanno diritto di riprendere il servizio come volontari in occasione del primo arruolamento allo stesso punto del corso dell'anno di volontariato in cui lo lasciarono.

Lo stesso diritto è riservato ai volontari d'un anno che, in applicazione dell'art. 98 della legge, vennero prosciolti dal servizio militare, qualora al loro concorso alla leva non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

§ 755. La tassa pagata dai volontari di un anno non sarà restituita quando abbia avuto luogo il loro arruolamento, tranne nei due soli casi che appresso:

a) quando l'arruolamento di un giovane venisse in seguito annullato dal ministro della guerra per essere stato riconosciuto irregolare;

b) quando il giovane nell'anno in cui fu arruolato volontario di un anno venga dal ministro della guerra ammesso all'accademia militare o alla scuola militare, purchè però sia quello lo stesso anno nel quale egli concorre alla leva.

Il volontario arruolato per l'arma di cavalleria, che chieda il passaggio ad altra arma e lo ottenga, non può pretendere la restituzione della differenza tra la tassa stabilita per l'arma di cavalleria e quella per le altre armi.

§ 756. Il giovane aspirante al volontariato d'un anno, il quale nell'ammissione che precede l'estrazione a sorte della sua classe di leva non sia giudicato idoneo al servizio militare, può conservarsi il diritto al volontariato medesimo, nel caso che fosse poi trovato abile nella visita che dovrà subire avanti il consiglio di leva.

§ 757. Non potrà conservarsi il diritto di premunirsi pel volontariato di un anno a senso del precedente paragrafo se non colui che sia stato dichiarato inabile al servizio militare in genere.

Quegli che fosse stato dichiarato inabile solamente al servizio speciale della cavalleria, dell'artiglieria, del genio, dei bersaglieri o degli alpini, non potrà conservarsi il diritto stesso, se non quando sia stato riconosciuto inabile anche al servizio in un reggimento di fanteria di linea.

§ 758. Chi voglia premunirsi pel volontariato di un anno deve farne domanda prima che scada il tempo utile annualmente stabilito per arruolamenti e può presentarla al distretto militare nella cui circoscrizione si trova, quand'anche non sia quello da cui dipende per fatto di leva, unendovi i documenti che avrà ritirati dal corpo in cui voleva arruolarsi.

Essi saranno di nuovo verificati dal distretto.

Insieme ai documenti suddetti dovrà esibire il certificato modello n. 70, dal quale consti che egli non fu ammesso all'arruolamento volontario di un anno per inabilità al servizio militare.

§ 759. Riconosciuta la regolarità dei documenti, il giovane che intende premunirsi pel volontariato d'un anno dovrà uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

a) sottoporsi agli esami di ammissione al volontariato e superarli qualora non comprovi di aver fatto studi pei quali può esserne dispensato a'sensi del § 715;

b) eseguire nella tesoreria provinciale il versamento della somma che in quell'anno sarà stata stabilita per l'ammissione al volontariato d'un anno nell'arma di fanteria, al quale effetto gli sarà rilasciata dal comandante del distretto apposita dichiarazione secondo il modello numero 71;

c) firmare una dichiarazione conforme al modello n. 72, con cui si obblighi a fare l'anno di volontariato come militare di 1ª categoria in caso di riconosciuta abilità al momento del suo concorso alla leva.

I comandanti dei distretti, nel rilasciare la detta dichiarazione modello n. 71, avranno cura di farvi risultare il nome e cognome o la paternità della persona che, o come esercente la patria potestà sul giovane aspirante all'arruolamento volontario di un anno, o in qualsiasi altra qualità, intenda eseguire il versamento suddetto e sia proprietaria della somma versata.

§ 760. Agli aspiranti volontari che abbiano effettuato il versamento di cui alla lettera *b*) del precedente paragrafo sarà rilasciato dalla tesoreria un vaglia del tesoro intestato al cassiere della cassa dei depositi e prestiti, ed allorchè abbiano adempiuto alle altre condizioni di cui allo stesso § sarà ad essi rilasciato, previa consegna del detto vaglia, un certificato conforme al modello n. 73, che li dichiara ammissibili al volontariato quando vengano nella leva riconosciuti abili ed arruolati.

I vaglia del tesoro suddetti saranno poi dai distretti rimessi al ministero della guerra dal quale verranno inviati all'amministrazione centrale della cassa dei depositi e prestiti perchè dell'importare di ciascuno venga effettuato il deposito, e ne sia emessa la individuale polizza. Queste polizze saranno da essa consegnate al ministero della guerra presso il quale rimarranno conservate.

Gl'interessi che a norma delle vigenti disposizioni saranno dovuti pegli anzidetti depositi sono pagabili soltanto al tempo in cui per disposizione del ministro della guerra, cesserà la ragione dei depositi stessi, e verranno pagati:

a) al proprietario della somma depositata quando questa debba essergli restituita;

b) al tesoro dello Stato quando il deposito sia convertito in tassa pel volontariato per la riconosciuta idoneità fisica dell'aspirante.

Il pagamento degli interessi sarà fatto sotto deduzione dell'importare della marca da bollo che sarà stata apposta alla rispettiva polizza.

§ 761. Il giovane premunitosi per il volontariato d'un anno deve presentarsi al consiglio di leva nel giorno stabilito per l'arruolamento degl'inscritti del proprio mandamento, altrimenti sarà dichiarato renitente. Riconosciuto che sia abile dal consiglio di leva, viene da questo arruolato nella 1ª categoria, a meno che, nell'intervallo di tempo tra la dichiarazione di cui alla lettera *c*) del § 759 ed il giorno fissato per l'esame definitivo ed arruolamento degl'inscritti del suo mandamento, non sia venuto a trovarsi in condizione di aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

§ 762. Il premunito, di cui al § precedente, arruolato in 1ª categoria dal consiglio di leva, deve presentarsi non più tardi del 1° novembro dello stesso anno col foglio di congedo illimitato provvisorio e col certificato modello n. 73 al distretto militare da cui dipende per fatto di leva, per essere sottoposto ad una nuova visita.

§ 763. Se nella nuova visita il premunito arruolato dal consiglio di leva sia confermato abile sarà dal comandante del distretto assegnato all'arma od al corpo in cui desidera intraprendere subito il servizio oppure ammesso a ritardare la prestazione del servizio al 26° anno di età qualora comprovi di trovarsi in una delle condizioni stabilite.

In ognuno dei due casi suespressi i premuniti arruolati saranno muniti del foglio di congedo illimitato di cui al § 752.

§ 764. Se nella nuova visita di cui al § 762, il giovane premunitosi pel volontariato d'un anno sarà ritenuto inabile al servizio mili-

taro, verrà dal comandante del distretto proposto a rassegna speciale. Sarà anche proposto a rassegna speciale qualora prima del termine del secondo periodo della leva per conto della quale è stato arruolato, sia riconosciuto inabile al corpo nel quale ha intrapreso il servizio.

§ 765. Il premunito pel volontariato di un anno arruolato in 1ª categoria dal consiglio di leva, il quale non siasi presentato al distretto da cui dipende per fatto di leva nel tempo stabilito dal § 762, sarà dichiarato disertore.

§ 766. Il deposito di cui al § 759 sarà restituito soltanto nei seguenti casi:

a) se al tempo della leva fosse dal consiglio confermata la inabilità al servizio militare del giovane, ovvero se il giovane dichiarato abile dal consiglio fosse poi riformato in rassegna speciale al distretto o al corpo;

b) ove il giovane venisse a morire prima del giorno stabilito per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti del suo mandamento;

c) ove il giovane venisse arruolato nella 3ª categoria a senso del § 761.

Per la restituzione del deposito dovrà farsi domanda in carta bollata da lire una al ministro della guerra corredata, a seconda dei casi, del certificato dell'esito di leva o della copia autentica dell'atto di morte.

§ 767. Ricevuta la domanda di cui al paragrafo precedente e riconosciuto il diritto del richiedente, il Ministero della guerra la trasmetterà insieme alla polizza relativa alla cassa dei depositi e prestiti autorizzando la restituzione della somma depositata.

§ 768. Nel caso di riconosciuta idoneità al servizio militare del giovane premunitosi pel volontariato, il Ministero della guerra rimetterà alla cassa dei depositi e prestiti la polizza della somma stata depositata, disponendo pel versamento al tesoro dello Stato sia della detta somma come tassa per l'arruolamento volontario d'un anno, sia degli interessi relativi di cui alla lettera *b*) del § 760.

§ 769. Nel tempo indicato al § 752 i volontari di un anno arruolatisi presso i corpi ed i premuniti stati assegnati ad un corpo a senso del § 763 si presenteranno ai corpi stessi per imprendere il servizio; quelli ammessi a ritardare la prestazione del servizio si presenteranno ai distretti dai quali furono muniti del foglio di congedo illimitato per essere assegnati ai reggimenti od agli spedali militari principali che saranno da essi prescelti per la prestazione del servizio militare entro il limite dei posti rimasti disponibili dopo gli arruolamenti annuali.

§ 770. Per i volontari di un anno ritardatari e per i premuniti pel volontariato di un anno, i quali desiderassero servire nell'arma di cavalleria, l'assegnazione ad un corpo di quest'arma dovrà essere preceduta dal pagamento della differenza fra la tassa già versata e quella stabilita per quest'arma. A tale effetto il comandante del distretto gli rilascerà subito il certificato modello n. 69 per eseguire il versamento di tale differenza e ritirerà la relativa quietanza di tesoreria da spedirsi al Ministero della guerra

§ 771. I volontari di un anno, siano o no ritardatari, i quali, aspirando al grado di sottotenente di complemento desiderino compiere l'anno di servizio in un plotone allievi ufficiali, possono farne domanda all'atto della loro presentazione alle armi per imprendere il servizio, secondo le istruzioni vigenti per le ammissioni in tali plotoni.

I volontari di un anno ritardatari, laureati in medicina e chirurgia che desiderassero prestare servizio nella scuola d'applicazione di sanità militare, potranno, in seguito a loro domanda, esservi assegnati dai distretti.

§ 772. I volontari di un anno ritardatari che al 1º novembre dell'anno in cui debbono imprendere il servizio non abbiano più la loro dimora nella circoscrizione del distretto che li ha ammessi al ritardo o premuniti, possono presentarsi alla stessa data al comando del distretto più vicino, il quale farà a loro riguardo le pratiche relative alla assegnazione, dandone subito avviso al distretto che li ha muniti del foglio di congedo illimitato.

§ 773. Allorquando i volontari di un anno ritardatari e i già premuniti pel volontariato di un anno si presentano ai distretti militari per imprendere il servizio dovranno produrre un nuovo certificato di penalità e qualora risulti che dopo l'arruolamento o il premunimento incorsero in alcuna delle condanne di cui alla lettera *f*) del precedente § 700, ne dovrà essere riferito al ministro della guerra.

§ 774. I volontari di un anno i quali senza giustificato motivo di forza maggiore non si presentano nel tempo fissato sul rispettivo foglio di congedo illimitato per intraprendere il servizio sono dichiarati disertori.

§ 775. Subito dopo che un giovane fu ammesso all'arruolamento volontario di un anno o si premunì per tale arruolamento il comandante del corpo o del distretto trasmetterà al ministero della guerra tutti i documenti prodotti, unendovi nel primo caso la copia del foglio matricolare del giovane arruolato.

In pari tempo i detti comandanti osserveranno le disposizioni contenute nel § 752.

§ 776. Ai volontari di un anno i quali prima di avere concorso alla leva vengono prosciolti dal servizio militare in applicazione dell'articolo 98 della legge, oppure per inabilità riconosciuta in rassegna di rimando, sono applicabili le prescrizioni contenute nel § 732.

CAPO XXIII.

Del passaggio per libera elezione dalla 2ª e dalla 3ª categoria alla 1ª categoria.

Sezione prima.

Inscritti di 2ª o 3ª categoria che domandano il passaggio alla 1ª categoria durante la sessione della leva nella quale furono arruolati.

§ 777. Gli inscritti arruolati nella 2ª o nella 3ª categoria i quali desiderano fare passaggio alla 1ª categoria durante la sessione della leva nella quale furono arruolati, devono farne domanda al ministro della guerra, per mezzo del comandante del distretto militare cui rispettivamente appartengono, per fatto di leva.

§ 778. La domanda, di cui al precedente paragrafo, deve essere redatta su carta bollata da lira una e corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita da cui risulti che l'inscritto non ha sorpassato il 26º anno di età;

b) atto di notorietà rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio dell'inscritto, sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, da cui consti che questi non è ammogliato, nè vedovo con prole;

c) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'inscritto, ossivvero dal casellario centrale presso il ministero di grazia e giustizia se l'inscritto sia nato all'estero o sia naturalizzato italiano;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'inscritto ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi (modello numero 23);

e) foglio di congedo illimitato modello n. 13.

Ove l'inscritto di 3ª categoria non abbia compiuto il 21º anno di età, dovrà produrre anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

Per i documenti di cui alle lettere *b*, *c*, *d* deve essere osservato il disposto dei precedenti paragrafi 702 e 707.

§ 779. I comandanti dei distretti ai quali vengono presentate le domande di cui al § 777 faranno subito sottoporre i richiedenti a visita sanitaria, e dove in questa i medesimi siano giudicati idonei per l'arma alla quale aspirano, trasmetteranno le predette domande al ministero della guerra, trattenendo presso di loro i documenti per rimetterli poi al comandante del corpo nel quale sarà stato dal ministero autorizzato il passaggio di categoria, ed al quale avvierà l'inscritto munito dei mezzi di viaggio.

§ 780. Il comandante del corpo, al quale l'inscritto di 2ª o di 3ª

categoria sarà stato assegnato dal ministro della guerra per farvi passaggio alla 1ª categoria, farà subito sottoporre l'inscritto stesso a visita medica innanzi il consiglio d'amministrazione, il quale, riconosciuta la di lui idoneità al servizio, non che la regolarità dei documenti prodotti, farà luogo al passaggio in 1ª categoria ed all'incorporazione del detto inscritto.

Dell'avvenuto passaggio in 1ª categoria dovrà subito darsi avviso dal comandante del corpo al ministero della guerra ed al comandante del distretto cui il medesimo appartiene per fatto di leva.

§ 781. Gli inscritti, che abbiano fatto passaggio per libera elezione alla 1ª categoria prima della chiusura della sessione della leva, nella quale sono stati arruolati nella 2ª o nella 3ª categoria, sono computati nel contingento della leva stessa.

A tale effetto il ministro della guerra farà le opportune comunicazioni ai rispettivi consigli di leva, affinchè comprendano tali inscritti nel verbale modello n. 11 secondo la nuova loro posizione.

I consigli di leva dovranno astenersi dal prendere atto di passaggi di categoria che non siano stati loro notificati dal ministero della guerra.

Sezione seconda.

Militari di 2ª categoria che aspirano a far passaggio per libera elezione alla 1ª categoria durante il secondo periodo della leva nella quale furono arruolati.

§ 782. I militari di 2ª categoria che, durante il secondo periodo della leva nella quale furono arruolati, intendono di far passaggio per libera elezione alla 1ª debbono inoltrarne domanda al ministro della guerra per mezzo del comandante del distretto militare cui appartengono per fatto di leva.

La domanda redatta in carta bollata di L. 1 dovrà essere corredata dei documenti di cui al precedente § 778.

Nel caso di tali passaggi si osserverà il disposto dei precedenti paragrafi 779, 780 e 781, salvo, per ciò che riguarda il còmputo nel contingente, il disposto del § 493.

Sezione terza.

Militari di 3ª categoria che aspirano a fare passaggio per libera elezione alla 1ª categoria dopo la chiusura della sessione della leva nella quale furono arruolati e militari di 2ª categoria che aspirano al passaggio stesso dopo il termine del secondo periodo della leva alla quale appartengono.

§ 783. I militari di 3ª categoria i quali aspirino a far passaggio alla 1ª categoria dopo la chiusura della sessione della leva nella quale furono arruolati, ed i militari di 2ª categoria che aspirino al passaggio stesso dopo il termine del secondo periodo della leva alla quale appartengono, debbono farne domanda ai corpi nei quali desiderano essere ammessi, o direttamente, o per mezzo del comandante del distretto da cui dipendono.

La domanda redatta in carta da bollo di lire 0,50 dovrà essere corredata dei documenti di cui al precedente § 778.

I distretti militari, ove ricevano tali domande, non dovranno dal canto loro prendervi altra ingerenza che di assicurarsi se l'aspirante ha l'attitudine fisica e se i documenti sono in regola, dovendo l'accettazione definitiva essere decisa dal consiglio d'amministrazione del corpo.

§ 784. I comandanti di corpo sottoporranno il richiedente a visita medica innanzi il consiglio d'amministrazione, e, riconosciuta da questo la sua idoneità al servizio e la regolarità dei documenti prodotti, procederanno all'incorporazione, avvertendone il comandante del distretto al quale l'individuo ammesso appartiene per ragione di leva, per le opportune variazioni sui ruoli matricolari.

Il comandante del distretto ne avvertirà il sindaco agli effetti di cui al § 728.

§ 785. Sia per l'andata al corpo, sia per il ritorno in caso di non ammissione, il militare non avrà diritto ai mezzi di viaggio.

È fatta eccezione per coloro che aspirano a prender servizio nell'arma dei carabinieri reali, nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti, o come musicanti, ai quali è applicabile quanto dispone il § 715 per gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario.

§ 786. I militari di 3ª categoria che fanno passaggio per libera elezione alla 1ª dopo la chiusura della sessione della leva nella quale furono arruolati, e quelli di 2ª categoria che vi fanno passaggio dopo il termine del secondo periodo della leva alla quale appartengono, non computeranno nel contingente della leva stessa nè in quello di altra successiva.

Sezione quarta.

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

§ 787. Non sono ammessi passaggi per libera elezione dalla 2ª o dalla 3ª alla 1ª categoria nei corpi, nei quali non possano effettuarsi arruolamenti volontari ordinari.

Non sono ammissibili al passaggio in 1ª categoria per libera elezione i militari di 2ª o 3ª categoria che abbiano incorso in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per uno dei reati di cui alla lettera *f*) del precedente § 700.

§ 788. I militari che fanno volontario passaggio dalla 2ª od alla 3ª alla 1ª categoria, contraggono la ferma stabilita a seconda dei casi dall'art. 124 della legge, al pari dei volontari ordinari, come è indicato al § 725.

§ 789. Il consiglio di amministrazione del corpo che ammette i passaggi per libera elezione in 1ª categoria compilerà un atto di trasferimento alla 1ª categoria conforme al modello n. 74 che sarà firmato dal militare trasferto in 1ª categoria e dai membri del consiglio di amministrazione.

Eseguito il passaggio alla 1ª categoria, il comandante del corpo trasmetterà al ministero della guerra, ove dovranno rimanere classificati e custoditi, l'atto di trasferimento, corredato di tutti i documenti prodotti, non che il certificato della visita medica e una copia del foglio matricolare.

§ 790. Le domande degli aspiranti al passaggio per libera elezione in 1ª categoria in qualità di musicanti o vivandieri, potranno essere accolte ancorchè l'aspirante abbia oltrepassato il 26° anno di età.

Ai detti passaggi come vivandieri e musicanti non farà nemmeno ostacolo la circostanza che il richiedente sia ammogliato.

CAPO XXIV.

Dei passaggi alla terza categoria per gli articoli 95 e 96 e del proscioglimento dal servizio militare per l'articolo 98 della legge.

Sezione prima.

Dei passaggi alla 3° categoria per l'art. 95 della legge.

§ 791. Il militare che, per la sola ragione di trovarsi ascritto alla 2ª anzichè alla 1ª categoria, non ha potuto procurare al fratello consanguineo, che concorse regolarmente alla leva dopo di lui, la esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria per l'art. 87 della legge, ha diritto al passaggio alla 3ª categoria in applicazione dell'art. 95, purchè non vi faccia ostacolo il principio stabilito dall'art. 89 della legge stessa.

§ 792. Il diritto al passaggio dalla 2ª alla 3ª categoria per l'art. 95 della legge può egualmente essere invocato per l'arruolamento di un fratello consanguineo, sia nella 1ª, sia nella 2ª categoria.

§ 793. I militari ascritti alla 2ª categoria che intendono far valere il loro diritto al passaggio alla 3ª categoria per l'art. 95 della legge devono farne istanza al ministro della guerra, per mezzo del comandante del distretto militare.

Questa istanza deve essere firmata o sottosegnata dal richiedente, vidimata dal sindaco ed autenticata col bollo dell'ufficio municipale.

§ 794. La istanza di cui nel precedente paragrafo dev'essere corredata dei documenti seguenti:

a) Situazione della famiglia (modello n. 29);

b) Copia del foglio matricolare del richiedente;

c) Copia del foglio matricolare del fratello, dal cui arruolamento si ripete il diritto al passaggio alla 3ª categoria.

Quando nella famiglia del richiedente esistano fratelli i quali per ragione della loro età abbiano già concorso alla leva, dovrà essere

prodotto il certificato (modello n. 35) comprovante l'esito da essi avuto nella leva, e per quelli che siano stati arruolati nella 1ª categoria, anche la copia del foglio matricolare.

Pei fratelli morti, che per ragione della loro età avrebbero già dovuto concorrere alla leva, dovrà essere prodotta la copia autentica del loro atto di morte.

Le copie dei fogli matricolari (modello n. 61 del catalogo) devono essere unite alla istanza a cura del comandante del distretto.

I certificati di esito di leva devono essere debitamente confermati dal prefetto o dal sottoprefetto; e, laddove si riferiscano a fratelli del richiedente già arruolati al servizio militare nella 1ª o 2ª categoria, devono inoltre contenere alla lettera *b* la espressa dichiarazione dalla quale risulti se i medesimi abbiano o no fatto passaggio alla 3ª categoria per l'articolo 95 o 96 della legge.

La situazione di famiglia (modello n. 29) deve essere compilata in perfetta conformità alle prescrizioni contenute nel § 361.

§ 795. Il soldato di 2ª categoria non può ottenere il passaggio alla 3ª per applicazione dell'art. 95 della legge se non quando l'idoneità al servizio militare del fratello, dal cui arruolamento quel diritto si ripete, sia stata accertata in modo definitivo, o presso il corpo, se il soldato è ascritto alla 1ª categoria ed è andato sotto le armi, o mediante nuova visita da ordinarsi dal ministro della guerra, se si tratta di soldato ascritto alla 2ª categoria che non sia ancora intervenuto alla istruzione militare, o anche alla 1ª categoria, se si trovi in congedo illimitato provvisorio.

§ 796. Quando il diritto di un militare di 2ª categoria al passaggio alla 3ª per l'art. 95 della legge derivi dall'arruolamento di un fratello inscritto della leva in corso, i comandanti dei distretti si asterranno dall'inviare al ministro della guerra le relative domande, fino al termine del secondo periodo della leva stessa.

I comandanti dei distretti daranno volta per volta avviso di ciò agl'interessati, e potranno solo fare eccezione per quelle domande per le quali risultasse un motivo di urgenza, che sarà sempre accennato nel foglio di trasmissione.

§ 797. Il militare di 2ª categoria, il quale non invocando in suo favore il disposto dell'articolo 95 della legge ha determinato il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria di un fratello, è da ritenersi aver rinunziato all'esercizio di quel diritto.

§ 798. I militari appartenenti ad una classe in congedo illimitato la quale sia chiamata sotto le armi per esercitazioni o per qualunque altra causa possono tuttavia presentare al distretto militare sia direttamente, sia per mezzo del sindaco la domanda per l'anzidetto passaggio alla 3ª categoria.

Però, se prima del giorno stabilito per recarsi sotto le armi non avranno ricevuto comunicazione della determinazione presa dal ministero sulla loro istanza, i detti militari dovranno presentarsi sotto le armi per non incorrere nelle pene stabilite pei mancanti.

Sezione seconda.

Dei passaggi alla 3ª categoria per l'art. 96 della legge.

§ 799. Ai termini dell'art. 96 della legge, il sottufficiale, caporale o soldato ascritto al regio esercito ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3ª categoria quando, posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato della sua famiglia, sia venuto a risultare:

1. Unico figlio di padre vivente;
2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;
3. Figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno di età;
4. Figlio unico di madre tuttora vedova;
5. Figlio primogenito di madre tuttora vedova;
6. Nipote unico di avolo che non abbia figli maschi;
7. Nipote primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età o che non abbia figli maschi;
8. Nipote unico di avola tuttora vedova o che non abbia figli maschi;
9. Nipote primogenito di avola tuttora vedova o che non abbia figli maschi;
10. Primogenito di orfani di padre e madre;
11. Fratello unico di sorelle nubili orfane di padre e madre;
12. Maggior nato di orfani di padre e madre, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 93;
13. Ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente.

Il diritto di passaggio alla 3ª categoria, pel titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12, non spetta al militare qualora abbia un fratello maggiorenne.

§ 800. Ha parimenti diritto al passaggio alla 3ª categoria in tempo di pace il militare di truppa che, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia dopo il suo arruolamento, sia venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni determinanti il diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria in applicazione degli articoli 87 e 88 della legge.

§ 801. Gli ufficiali di complemento, che, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia dopo la loro nomina ad ufficiali di complemento, siano venuti a trovarsi in alcuna delle condizioni indicate nei precedenti due paragrafi, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.

§ 802. È modificazione nel senso dell'art. 96 della legge, la morte di alcuno dei membri della famiglia del militare, ovvero la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa sia da considerarsi come non esistente per applicazione dell'articolo 93 della legge stessa.

Sono però considerati anche quale modificazione nello stato di famiglia, agli effetti suindicati, il passaggio a seconde nozze della madre del militare ed il legale riconoscimento o la legittimazione dei figli naturali.

§ 803. Si considera quale modificazione posteriore all'arruolamento, agli effetti dell'art. 96 della legge, la circostanza determinante il diritto al passaggio alla 3ª categoria verificatasi nell'intervallo tra il giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva, alla quale il militare concorse regolarmente, ed il giorno fissato pel suo arruolamento innanzi al consiglio di leva, o quello anche dell'effettivo suo arruolamento, semprechè questo sia stato ritardato per un fatto non imputabile al militare medesimo o l'arruolamento abbia avuto luogo nella leva stessa alla quale egli ha concorso.

§ 804. Il militare, che intende far valere il diritto al passaggio alla 3ª categoria per l'art. 96, deve farne istanza al ministro della guerra, per mezzo del comandante del corpo, se si trova sotto le armi, o per mezzo del comandante del distretto militare, se in congedo illimitato.

Tale istanza deve essere firmata o sottosegnata dal richiedente, vidimata dal comandante del corpo o dal sindaco, secondo che il militare si trovi sotto le armi, o in congedo illimitato, ed autenticata col bollo d'ufficio dell'autorità che l'ha vidimata.

I comandanti di corpo o di distretto militare devono sempre far risultare sulla istanza il giorno in cui la stessa venne loro presentata.

§ 805. La domanda del militare, che invoca il disposto dell'art. 96 della legge, deve essere corredata dei documenti descritti per ogni singolo caso nella tabella che fa seguito al presente capo.

§ 806. I comandanti dei corpi o dei distretti militari devono unire alle domande di cui al paragrafo precedente copia del foglio matricolare del militare richiedente, e, prima di trasmetterle al ministro della guerra, si accerteranno che vi siano annessi tutti i documenti prescritti, invitando, all'uopo, il militare stesso a procurarsi dalle autorità competenti ed a produrre quelli che vi mancassero.

Alle domande degli ufficiali di complemento pel passaggio alla milizia territoriale, invece della copia del foglio matricolare, si dovrà unire copia del loro stato di servizio.

§ 807. Nel fare applicazione dell'art. 96 della legge dovrà tenersi conto, oltre che delle disposizioni dell'art. 93, anche di quelle degli articoli 89, 91 e 92 riferibili ai casi di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Non va compresa fra le dette disposizioni quella dell'art. 94, in quanto che la medesima, avendo per iscopo di produrre effetti temporanei, non può conciliarsi con la disposizione dell'art. 96, i cui effetti sono essenzialmente definitivi.

§ 808. Non possono ottenere il passaggio alla 3ª categoria, per l'articolo 96 i militari che abbiano procurato per l'articolo 87 la esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ad un loro fratello tuttora vivente.

§ 809. Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3ª categoria per l'art. 96 della legge:

a) i disertori sebbene graziati;

b) i militari stati arruolati come omessi condannati pel reato previsto dall'art. 162 della legge;

c) i renitenti condannati;

d) i militari che, ai termini degli articoli 163, 164, 165 e 166 della legge, siano stati riconosciuti colpevoli:

di fraudolenta sostituzione di persona;

di frodè nella surrogazione di fratello;

di sciente produzione di documenti falsi od infedeli;

di essersi procacciate infermità od imperfezioni allo scopo di sottrarsi all'obbligo del servizio militare.

§ 810. L'esercizio del diritto al passaggio alla 3ª categoria per l'art. 96 della legge è sospeso, per i militari sotto le armi, quando i medesimi:

stiano scontando una punizione nella sala di disciplina di rigore, o nella prigione di rigore;

si trovino per punizione alle compagnie di disciplina da meno di sei mesi;

si trovino in carcere in aspettazione di giudizio, o stiano scontando la pena della reclusione militare o del carcere militare.

§ 811. Nello stabilire il diritto di un militare al passaggio alla 3ª categoria in applicazione dell'art. 96 della legge, si dovrà tener presente la condizione della famiglia nel giorno in cui la domanda fu presentata o pervenne al comandante del corpo o del distretto militare.

Il militare di 1ª categoria, che non ha fatto valere questo suo diritto, non potrà più invocarlo, se nel frattempo si sia trovato nella condizione di procacciare ad un fratello chiamato alla leva l'assegnazione alla 3ª categoria.

§ 812. I militari, che non hanno fatto valere al tempo della leva il diritto che loro fosse spettato ai termini della legge di essere assegnati alla 3ª categoria, non potranno invocare nel seguito, per lo stesso titolo, il disposto dall'art. 96 della legge.

§ 813. Quando una classe in congedo illimitato è chiamata sotto le armi per esercitazioni, o per altra causa, i militari che ad essa appartengono possono tuttavia presentare al distretto, sia direttamente, sia indirettamente, sia per mezzo del sindaco, la domanda di passaggio alla 3ª categoria per l'art. 96 della legge.

Però, se prima del giorno stabilito per recarsi sotto le armi i detti militari non avranno ricevuto comunicazione della determinazione presa dal ministero sulla loro istanza, dovranno presentarsi alla chiamata per non incorrere nelle pene stabilite pei mancanti.

Sezione terza.

Disposizioni comuni alle precenti sezioni.

§ 814. Le domande per ottenere il passaggio alla 3ª categoria, per gli articoli 95 e 96 della legge, possono essere redatte su carta libera.

I documenti, gli atti ed i certificati da unirsi a corredo delle domande stesse sono esenti da tassa di bollo e devono dalle autorità competenti essere scritti e rilasciati su carta libera.

§ 815. Il passaggio alla 3ª categoria, ottenuto dal militare in virtù sia dell'art. 95, sia dell'art. 96 delle legge, equivale ad esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria, ed è quindi soggetto alla deduzione prescritta dall'art. 89 ogni qualvolta si tratti di applicare l'art. 87 ai fratelli del militare cui è stato accordato tale passaggio.

Questa deduzione non ha luogo quando si tratti di applicare il disposto dall'art. 88.

§ 816. Le istanze pel passaggio alla 3ª categoria, quand'anche fossero dai comandanti dei corpi o dei distretti militari ritenute inammissibili, dovranno essere sempre trasmesse al ministero della guerra, al quale solo spetta di pronunciare sulle medesime e di dare i provvedimenti necessari.

Nel farne la trasmissione, essi aggiungeranno, ove occorra, le loro considerazioni.

§ 817. I passaggi alla 3ª categoria, per effetto dei articoli 95 e 96 della legge, vengono dal ministro della guerra partecipati per ciascun individuo alle competenti autorità militari, al prefetto o al sottoprefetto ed al sindaco del comune sulle cui liste di leva trovansi inscritti i militari ai quali si riferiscono i passaggi stessi.

Spetta alle predette autorità militari e civili di disporre per le occorrenti variazioni sui ruoli e sul foglio di congedo illimitato del militare, osservate le norme di cui ai §§ 942, 943 e 949.

Agli effetti previsti nel capoverso dell'art. 95 e nel quarto capoverso dell'articolo 96 della legge, spetta al prefetto o al sottoprefetto di far risultare questi passaggi alla 3ª categoria sulle liste di estrazione ed ai sindaci sulle liste di leva. I sindaci poi ne prenderanno pure nota sui rispettivi ruoli matricolari.

Le predette autorità accerteranno volta per volta il ministro della guerra di avere eseguito le accennate variazioni ed annotazioni.

(*Continua*).

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

S. M. nelle udienze del 20 aprile, 8 e 31 maggio 1890, su proposta del Ministero della Marina ha concesso le *Medaglie di argento al valore di marina* per atti di coraggio compiuti in mare nei luoghi sottoindicati ai seguenti individui:

Ferraris Luigi, di Paolo, sarto, da San Remo, San Remo 16 dicembre 1889.

Annarella Giuseppe, marinaro mercantile francese, Aleria (Corsica) 1 gennaio 1890.

Rosato Nicola, di Montano, da Borgo di Gaeta, capitano di lungo corso, già al comando del naufragato brigantino goletta « Ersilia », Licata, 16 marzo 1889.

Del Pozzone Giacomo, marinaro mercantile, Borgo di Gaeta 4 marzo 1890.

Toscano Pasquale Raffaele, marinaro autorizzato, id. id.

Di Maccio Luigi, marinaro mercantile, id. id.

Di Milla Nicola, id. id., id. id.

Toscano Pasquale, pescatore, id. id.

Spinosa Carlo Antonio, id., id. id.

Medaglie di bronzo al valore di marina concesre da **S. M.** nelle udienze del 10, 24, 27 aprile, 31 maggio e 5 giugno 1890, per atti di coraggio compiuti in mare nei luoghi sottoindicati:

Sacco Clemente, capitano nel 2° reggimento Granatieri, Viareggio 28 agosto 1889.

Bozzano Benedetto, di G. B. giovanetto undicenne, Voltri 10 luglio 1889.

Fidalpo Gregorio, marinaro del corpo r. equipaggi, Suda (Turchia) 7 marzo 1890.

Xerri Antonio, marinaro mercantile francese, Djidelli (Algeria) 26 ottobre 1887.

Xerri Giuseppe, id. id., id. id.

Xerri Giovanni, id. id., id. id.

Borg Salvatore, id. id., id. id.

Riviecclo Michele, id. id., id. id.

Orezzoli Costantino, id. id., id. id.

Said Ben M'Hamoud, id. id., id. id.

Llos y Torres Giovanni, id. id., id. id.

La Via Costantino, Messina 24 ottobre 1889.
Esposito Pasquale, di Giuseppe, pescatore, Napoli 26 agosto 1889.
Foresi Cesare, Portoferraio 10 marzo 1890.
Ursino Antonio, marinaro, Marina di Catanzaro 25 giugno 1889.
Saltalamacchia Giovanni, di Antonino, padrone marittimo, Lipari 3 febbraio 1890.
Sciarrone Giovanni, fu Felice, marinaro mercantile, id. id.
Ermito Giuseppe, di Antonino, id. id., id. id.
Zanca Antonino, di Santo, id. id, id. id.
Esitato Giuseppe, id. id., id. id.
Paolillo Vincenzo, id. id., id. id.
Imperato Ciro, id. id, id id.
Garofalo Aniello, id. id, id. id.
Cacace Francesco, padrone marittimo, id. id.
Scarfogliero Bartolomeo, marinaro mercantile, id. id.
Beninati Giuseppe, id. id, id. id.
Saltalamacchia Antonino, id. id., id. id.
Mangraviti Giovanni, di Andrea, marinaro di porto, id. id.

Medaglie commemorative d'oro data in dono dal Ministero della Marina per avere generosamente sovvenuto i padroni dei trabaccoli italiani « S. Lucia » e « Fenice » stati dannegiati per temporale nelle acque di Antivari nel febbraio 1890:

S. A. Nicola I Pietrovitch Niegoch, Principe del Montenegro.

Di argento concesse dal Ministero della Marina, per azioni generose compiute in mare.

Steinwall Augusto, capitano al comando del bastimento svedese « Hilda », Oceano Atlantico 23 febbraio 1890.
Campiglia Battista, delegato preposto all'inscrizione marittima a Djidelli, Djidelli (Algeria) 26 ottobre 1887.
Dissonville Luigi, fu Leone, amministratore aggiunto di Sidi Gleb (La Galle), Monterosso (Algeria) 26 marzo 1890.
Zaccaria Antonio, capitano di porto, Antivari febbraio 1890.
Stanisich Elia, capitano di polizia, id. id.
Terzetta Alfredo, assistente di porto, id. id.
Camenarovic Filippo, pilota mercantile, id. id.
Bratisevich Giorgio, id. id, id. id.
Hairi Effendi, *Mudir* di Calamati (Scio), Calamati 1 dicembre 1889.

Onorificenze nell'Ordine equestre della Corona d'Italia concesse ai seguenti funzionari esteri pei soccorsi prestati al piroscafo nazionale « Marco Minghetti » investito il 1° dicembre 1889 nella baja di Calamati (Scio).

A grand'uffiziale:

Nouri Pascià *mutessarif* di Scio.

A commendatore:

Vocos Giovanni, capitano di fregata greco.

Ad uffiziale:

Omar Sidki, luogotenente di vascello turco.

Attestati officiali di benemerenza rilasciati dal Ministero della Marina dal 25 aprile al 30 giugno 1890 agli individui sottoindicati per azioni filantropiche compiute in mare:

Baglietto Filippo, Voltri 10 luglio 1889.
Turano Francesco, guardia di finanza, Messina 24 ottobre 1889.
Cutugno Luigi, contadino, Messina 24 ottobre 1889.
Cutugno Francesco, id., id. id.
Giacante Leonardo, di Gasparo, Goletta (Tunisi) 16 dicembre 1888.
Campisi Ambrogio, di Francesco, marinaro mercantile, Augusta 19 marzo 1890.
Valenti Salvatore, fu Giuseppe, Trapani 17 settembre 1889.
Frediani Vincenzo, guardia di dogana francese, Aleria (Corsica) 1 gennaio 1890.
Pisanu Giovanni, brigadiere nelle guardie di finanza di mare, Licata 16 marzo 1889.
Zaja Angelo, di Giovanni da Lipari, marinaro mercantile, Lipari 3 febbraio 1890.
D'Albora Carmelo, di G. B., padrone marittimo, id. id.
Bonica Giuseppe, di Giuseppe, negoziante, id. id.
Corso Bartolomeo, di Francesco, padrone marittimo, id. id.
Lombardo Luigi, di Gaetano, capitano di lungo corso, id. id.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con regi decreti del 28 giugno 1890:

Caruso Stefano, capo macchinista di 1ª classe, collocato in posizione di servizio ausiliario in seguito di sua domanda a datare dal 1° agosto 1890, ed inscritto con il proprio grado nella riserva navale.
Cerrito Salvatore, capo tecnico di 2ª classe, collocato a riposo in seguito di sua domanda per anzianità di servizio e per avanzata età a datare dal 1° agosto 1890.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con RR. decreti in data dal 15 giugno al 10 luglio 1890;

Guastalla Italo, vice-segretario amministrativo di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Aquila, trasferito presso quella di Parma;
Queirolo cav. Vittorio, magazziniere di vendita dei sali e dei tabacchi, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, con effetto dal 1° agosto 1890;
Medrone Achille, commissario alle visite di 1ª classe nelle dogane, id. id. id. per motivi di salute, id. dal 1° luglio 1890;
Barone Luigi, ufficiale alle scritture di 2ª classe id., id. id. id. id., id, dal 16 luglio 1890;
Fattina Giovanni, ingegnere catastale di 2ª classe, id. id. id. id., id. dal 1° luglio 1890;
Abate Emanuele, ricevitore del registro, in aspettativa per motivi di salute, collocato a riposo in seguito a sua domanda per gli stessi motivi, id. dal 6 luglio 1890;
Bosio Aronne, ricevitore di 2ª classe nelle dogane, nominato commissario alle visite di 2ª classe nelle medesime;
Mattoni Pietro, id. di 3ª id., promosso alla 2ª per merito;
Macera Carlo, id. di 4ª id., id. alla 3ª;
Zanotti Edoardo, ufficiale alle visite di 3ª id., nominato ricevitore di 5ª classe nelle dogane stesse;
Ilutre cav. Alberto e Bagarotti ing. Francesco, direttori di 3ª classe, reggenti nelle saline dello Stato, promossi all'effettività del grado;
Manzan Giovanni Battista, ufficiale ai riscontri di 3ª classe id, promosso alla 2ª;
Bertucci Osvaldo, id. alle scritture di 2ª classe id., id. alla 1ª.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione metrica e del Saggio:*

Con Reale decreto del 2 luglio 1890:

Morano cav. Sebastiano, verificatore di 1ª classe promosso, in seguito a concorso per titoli ad Ispettore centrale dell'Amministrazione medesima.
Messa Carlo, id. di 2ª id. per anzianità e merito a verificatore di 1ª.
Frottola Luigi, id. di 3ª, id. per anzianità, id. di 2ª.
Brumani Antonio, id. di 4ª, id. id. di 3ª.
Bellavitis Antonio, id. di 5ª id. per anzianità e merito id. di 4ª.
Castagnola Ettore, id. di 6ª, id. in seguito ad esame d'idoneità id. di 5ª.
Frugnoni Enrico, allievo verificatore id. per anzianità, reggente verificatore di 6ª classe.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale

Elenco *degli attestati di trascrizione per marchi e segni distintivi di fabbrica rilasciati nella* **prima quindicina** *del mese di* **luglio** *1890.*

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi o segni distintivi di fabbrica
1937	Mitchell William (Ditta), a Londra . .	5 maggio 1890	Una *M* in carattere gotico sovrapposta ed intrecciata ad una *W* pure in carattere gotico ombreggiato, attraversate da una punta di penna nella cui parte ingrossata vi sono impresse in stampatello le parole: *Trade Marke.* Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato legalmente in Inghilterra dalla Ditta Richiedente per contraddistinguere le penne metalliche di sua fabbricazione escluse quelle di metalli preziosi o d'imitazione delle stesse, sarà dalla medesima ditta egualmente usato in Italia per lo stesso prodotto e verrà impresso, stampato o marcato a fuoco su dette penne e sui pacchi, scatole, casse, ecc. contenenti detto prodotto.
1953	Defferari Giuseppe fu Francesco, a Genova.	29 id. »	Etichetta in carta color *bléu* con al centro il disegno litografico in nero di un fiore contornato da un fregio in forma di rettangolo, ed avente in alto le parole: *Ars Perficit Artem:* ed in basso le parole: *Cotonificio — Giuseppe Defferari fu F.co — Genova.* Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà usato dal richiedente per contraddistinguere i filati di cotone di sua produzione e sarà applicato sopra i pacchi contenenti detti filati.
1954	Detto.	29 id. »	Etichetta in carta color verde, con disegno litografico in nero rappresentante il panorama della filatura di cotone ad Isorelle, comune di Savignone. Il panorama è contornato da un fregio. L'etichetta porta in alto le parole: *Ars perficit artem:* ed in basso: *Giuseppe Defferari fu F.co — Genova.* Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dal richiedente usato per contraddistinguere i pacchi dei filati di cotone di sua produzione applicandolo sui pacchi medesimi.
1968	H. Heiderich, a Bruxelles (Belgio) . .	11 giugno 1890	La parola: *Euphorine.* Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato legalmente dal richiedente nel Belgio, verrà dal medesimo ugualmente usato in Italia per contraddistinguere un prodotto chimico antitermico, antireumatico ed antisettico, applicandolo in qualsiasi carattere e grandezza sia per impressione che per incavo od in rilievo ed in qualsiasi colore sopra recipienti di qualunque genere e sugli imballaggi e stampati relativi al detto prodotto.
1969	O'Neilly Cinzia nata Scalabrini, a Sarno (Salerno).	31 maggio 1890	Un'etichetta rossa di forma rettangolare, su cui sono stampate in nero tre linee formanti un triangolo isoscele colla base in alto:

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
			sulle dette tre linee sta scritto in rosso *Filatura di canape — Sarno presso Napoli — Marca privilegiata* — nell'interno del triangolo su altra linea disposta ad arco sta scritto — *Marca privilegiata* — nell'interno del triangolo su altra linea disposta ad arco sta scritto — *Cinzia O'Neilly* — con in alto il motto — *Excelsior* — e sotto tra la linea ad arco ed il vertice del triangolo vedesi un'aquila che stende le ali, colla testa volta a destra, e che afferra cogli artigli un'asta orizzontale. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà adoperato dalla richiedente per contraddistinguere i prodotti della sua fabbrica di spaghi da calzolaio, di filati, e di telerie, applicandolo sugli stessi prodotti come sui pacchi e gomitoli dei medesimi.
1941	G. F. fu Pasquale Pica (Ditta), a Napoli.	21 maggio 1890	Un cane color bleu in un prato con attorno tre rami di foglie, col muso in alto, colle orecchie lunghe, coda tesa, e zampe in atto di camminare. Al di sopra si legge: *cane bleu* al disotto *G. F. fu Pasquale Pica — Napoli — Filati e Cotoni*, ai due lati di sotto, *Marca Depositata*. Il tutto in un quadrato nero con il centro di ciascun lato inciso. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dalla ditta richiedente adoperato sui filati e cotoni di suo commercio.
1943	Detto.	21 id. »	Un cane color rosso in un prato, con attorno tre rami di foglie col muso in alto orecchie lunghe e coda tesa e zampe in atto di camminare. Al di sopra si legge: *cane rosso*; al di sotto: *G. F. fu Pasquale Pisa — Napoli — Filati e Cotoni*; ai due lati di sotto: *Marca Depositata*. Il tutto in un quadrato nero con il centro di ciascun lato inciso. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dalla ditta richiedente adoperato per uso del suo commercio di filati e cotoni.
1944	(La Ditta) G. F. fu Pasquale Pica, a Napoli.	21 id. »	Un cane color bianco in un prato con attorno tre rami di foglie, col muso in alto, con orecchie lunge, coda tesa e zampe in atto di caminare al di sopra si legge: « *Cane bianco* », al di sotto: « *G. F. fu Pasquale Pica — Napoli — Filati e Cotoni* » ai due lati di sotto « *Marca Depositata* ». Il tutto in un quadrato nero con il centro di ciascun lato inciso. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dalla ditta richiedente adoperato per uso del suo commercio di filati e cotoni.
1946	Detto.	21 id. »	Un cane color verde in un prato con attorno tre rami di foglie, col muso in alto, coile orecchie lunghe, coda tesa e zampe in atto di camminare. Al di sopra si legge: « *Cane verde* » al di sotto: *G. F. fu Pasquale Pica — Napoli — Filati e Cotoni*, ai due lati di sotto: *Marca Depositata*. Il tutto in un quadrato nero con il centro di ciascun lato inciso. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dalla ditta

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
			dichiarante adoperato per uso del suo commercio di filati e cotoni.
1981	Albert Wyss e C.° (Ditta), a Solothura (Svizzera).	23 giugno 1890	Un timbro o stampo a nero, raffigurante una giarrettiera disposta in circolo, sulla faccia della quale sta scritto in lettere maiuscole: *Wyss Malzkaffee* — nel centro del vuoto formato dalla giarrettiera sta un mazzo d steli con foglie, legato da una corda, avendo a sinistra la parola *Schutz* ed a destra la parola *Marke* scritta orizzontalmente in carattere maiuscolo. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già legalmente usato in Svizzera dalla ditta richiedente, sarà dalla medesima usato pure in Italia per apporlo sugli imballaggi dei prodotti alimentari fabbricati e messi in commercio dalla ditta stessa.
1982	Faissier Victor a Raubaix (Francia) .	28 id. »	Un marchio i cui tratti caratteristici sono: 1° La denominazione: « *Savon des princes du Congo* » ovvero: « *Savon du Congo* » indipendentemente da ogni forma speciale; 2° Un'etichetta rettangolare bordata oro, rappresentante un paesaggio esotico. Al centro trovasi un medaglione con figura che può variare. A destra, a sinistra ed al di sopra di detto medaglione havvi una banderuola in forma di nastro colle parole: *Savon des princes du Congo.* Al bassn dell'etichetta si trova il nome *Victor Vaissier* in maiuscolo nero grande entro una casella su fondo bianco; a destra a sinistra di detta casella leggonsi le parole: *Paris — Deposé.* Detto marchio o segno distintivo di fabbrica già usato legalmente in Francia dal richiedente per contraddistinguere il sapone di sua fabbricazione, detto: « *Savon des princes du Congo* o *Savon du Congo* » sarà dal medesimo ugualmente usato in Italia per detto sapone di cui intende fare ivi commercio.
1983	Compagnie Parisienne de Couleurs d'aniline (Ditta), a Parigi.	10 id. »	Detto marchio o segno distintivo di fabbrica già usato legalmente in Francia dalla ditta richiedente per contraddistinguere un preparato chimico da essa denominato *Phthiosot* di sua fabbricazione, sarà ugualmente usato da detta ditta per lo stesso prodotto in Italia ove intende fare del medesimo commercio. Detto marchio viene applicato sotto forme di timbro od altro modo in recipienti contenenti il suindicato prodotto, nonchè eventualmente riprodotto sulle scatole, pacchi, casse, imballaggi, manifesti, indirizzi, fatture ed altra carta di commercio.
1984	Pietrasanta Carlo e C.° (Ditta), a Milano.	23 id. »	Un marchio i cui tratti caratteristici sono: 1° Un'etichetta quadrilatera in carta bianca con fondo giallognolo agli angoli. A sinistra un'aquila coll'ali aperte in un rotondo bianco, portante sul petto uno scudo con piccola fascia svolazzante colla parola: « *Pluribus* ». In basso havvi con cerchio dorato, su cui stanno le parole: « *Sapone normale* ». Un monogramma delle lettere C. P. C. Le parole: « *Marca Depositata* ». Una fascia svolazzante sulla quale si leggono le parole: « *Carlo Pietrasanta* ». Sotto detta fascia havvi un rettangolo o fondo bianco chiuso in linee dorato con iscrizione elogiante

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e dei Segni distintivi di fabbrica
			il sapone. Sopra detto rettangolo havvi la parola *Milano*, e sotto sta scritto: « *Per l'igiene della pelle* ». Altre due etichette identiche alla ora descritta, varianti il fondo *giallognolo in verde e rosso*; 2° Altre tre etichette simili alla sovradescritta, varianti nel colore. Nella 1ª havvi la parola: « *Opoponax* » nella seconda: « *Mandorla* » nella terza: « *Fieno* »; 3° Un foglio stampato portante la qualità ed il modo di adoperare tale sapone normale. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà usato dalla ditta richiedente per contraddistinguere il sapone normale di sua produzione di cui intende fare commercio e verrà applicato sui pezzi di sapone nell'interno e nell'esterno delle scatole che lo contengono, sui pacchi, involucri, ecc.
1985	Riva Luigi di Ferdinando (Ditta) a Milano.	16 giugno 1890	La figura di un elefante, cui sopra sta scritto: « *Fabbrica di terra cattù per tintoria* » e sotto: « *Marca di fabbrica* » e in basso: « *Luigi Riva di Ferdinando — Milano* ». Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà usato dalla ditta richiedente per controdistinguere la terra *cattù* per tintoria di sua fabbricazione o commercio e verrà impresso sugl'involti, pacchi, casse, sacchi e simili contenenti detto prodotto, nonchè sulle etichette, fatture, lettere, circolari e simili.
1986	Società dei molini e magazzini generali Chiaravalle, a Roma.	2 luglio 1890	Un'etichetta a rombo, contenente le parole: « *Società dei molini e magazzini generali — Roma — Chiaravalle — Farine* ». Detto marchio o segno distintivo verrà usato dalla società richiedente per contraddistinguere le farine da essa prodotte e poste in commercio in Italia applicandolo: impresso a umido sui sacchi contenenti le farine, impresso a rilievo sui piombi che chiudono l'imboccatura dei sacchi, a stampa ed in altri modi sulla carta da lettere, fatture, ecc.
1987	Società Anonima detta Molini al Tevere, a Roma.	1 id. »	Un'etichetta di forma rotonda contenente le parole: *Società anonima molini al Tevere — Roma — Marca di fabbrica* ». Detto marchio o segno distintivo sarà usato per contraddistinguere le farine dalla società poste in commercio in Italia, applicandolo impresso a umido sui sacchi contenenti le farine, in rilievo sui piombi che chiudono l'imboccatura dei sacchi oppure impresso sulla carta da lettere, fatture, ecc.
1988	Maggioni Elisa proprietaria della Ditta E. Maggioni, a Milano.	20 giugno 1890	Un'etichetta di forma tronco-conica, contenente le parole: « *Igea — E. Maggioni — Milano* » da applicarsi sulle bottiglie di vetro contenente una bevanda gazosa denominata « *Igea* ». Le stesse parole saranno usate anche impresse e fuse in rilievo nel vetro delle dette bottiglie.

Roma, 17 luglio 1890.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. Fadiga.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 22 corrente, in S. Giorgio Lucano, provincia di Potenza, è stato attivato un ufizio telegrafico al servizio pubblico, con orario limitato.

Roma, 23 luglio 1890.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di Ricevuta (1ª *pubblicazione*)

E' stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 3179, rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Napoli in data 16 aprile 1890 sotto i nn. 5767 di protocollo e 90454 di posizione al signor Gambardella Pasquale fu Nicola pel deposito da lui fatto del certificato Consolidato 5 %, n. 308153 della rendita di lire 550, al suo nome intestato, con decorrenza dal 1° gennaio 1890, per farvi unire il nuovo foglio compartimenti semestrali.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, compiutesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5942, non intervenendo opposizioni, il suddetto certificato, già munito del nuovo foglio compartimenti, sarà consegnato al prenominato signor Gambardella Pasquale fu Nicola, senza obbligo della presentazione della ricevuta, dichiarata smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 luglio 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Con l'accluso decreto ministeriale del 12 corrente mese, n. 4035, è stato aperto il concorso, per esami, a n. 15 posti di segretario amministrativo di ultima classe in questo Ministero, in base alle disposizioni dei regi decreti 8 aprile 1880, n. 5370 e 3 dicembre 1885, num. 3558, non che del ministeriale decreto 23 dicembre 1885, numero 19943.

Di ciò conviene siano tosto informati tutti i vice segretari amministrativi addetti a codesto Centrale Ufficio, il quale avrà poi cura di trasmettere senza indugio al segretariato generale le istanze che gli saranno presentate per l'ammissione al concorso.

Si avverte essere necessario che ciascuna istanza sia *regolarmente documentata* e porti chiaramente *indicato il giorno in cui é stata presentata.*

Roma, addì 12 luglio 1890.

Il Sotto-Segretario di Stato
CARCANO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduti i regi decreti 8 aprile 1880, n. 5370, e 3 dicembre 1885, n. 3558, non che il decreto ministeriale 23 dicembre 1885, n. 19943, sugli esami per la promozione al grado di Segretario amministrativo nel ministero delle finanze;

Determina:

È aperto il concorso a *quindici posti* il segretario amministrativo di terza classe, nel Ministero delle finanze, da conferirsi per mezzo di esami; i quali avranno luogo, *in quanto alla prova scritta*, presso il Segretariato Generale del detto Ministero nei giorni 14, 15 e 16 ottobre p. v.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere stese *sopra carta bollata da una lira* ed essere presentate al rispettivo capo di amministrazione *non più tardi* del giorno 31 agosto p. v., col corredo dei seguenti documenti, e cioè:

a) tabella di servizio, *vidimata e certificata esatta* dal capo di ufficio, dal quale dipende il concorrente;

b) diploma di laurea universitaria, o diploma di *corso completo* di uno degli Istituti superiori di insegnamento del Regno, quando si trattasse di impiegati di classe inferiore alla prima, i quali, non avendo compiuti *col detto giorno 31 agosto p. v.* sei anni di servizio, ne avessero però compiuti non meno di tre.

Il programma per gli esami è quello contenuto nell'allegato *C* del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1885, esclusa la parte V riguardante il Debito pubblico e la Cassa dei depositi e prestiti.

Roma, addì 12 luglio 1890.

Il Ministro
F. SEISMIT-DODA.

2

MINISTERO DELLE FINANZE

Essendosi aperto un concorso per esami a trenta posti di vice-segretario amministrativo di ultima classe nelle Intendenze di finanza, in base alle disposizioni del Regio decreto 8 aprile 1880, n. 5370, non che del decreto ministeriale 23 dicembre 1885, n. 19943, si trasmette qui acclusa una copia del relativo provvedimento, affinchè i signori Intendenti abbiano a darvi la maggiore pubblicità.

Essi poi avranno cura di non accettare domande di ammissione al concorso se non siano corredate di tutti i documenti redatti in forma regolare; e, per quelli concernenti la buona condotta e la non incorsa penalità, richiederanno che siano di data recente, o non più remota di tre mesi.

Ogni istanza dovrà portare la indicazione esatta del giorno, in cui fu presentata all'Intendenza di finanza, ed essere spedita a questo Ministero (segretariato generale) senza alcun ritardo.

Roma, addì 12 luglio 1890.

Il sotto segretario di Stato
CARCANO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 8 aprile 1880, N. 5370, ed il decreto ministeriale 23 dicembre 1885, N. 19943;

Determina.

E' aperto il concorso a trenta posti di vice-segretario amministrativo nelle Intendenze di finanza, da tenersi per esami scritti ed orali, secondo il programma e le modalità stabilite col succitato decreto ministeriale 23 dicembre 1885.

Gli aspiranti dovranno presentare domanda al Ministero delle finanze, per mezzo dell'Intendenza della provincia del rispettivo domicilio, non più tardi del 31 agosto p. v.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale consti che l'aspirante ha compiuti anni 18, e non più di anni 30 di età;

b) diploma di laurea ovvero di licenza di Liceo o di Istituto tecnico del Regno, ovvero attestati di altri esami riconosciuti nella gerarchia scolastica di grado non inferiore a quello di licenza liceale;

c) certificato di cittadinanza italiana e di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del luogo di domicilio;

d) certificato di non incorsa penalità, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale del luogo di nascita.

Coloro che già fossero occupati presso uffici governativi non dovranno corredare la loro domanda che dei documenti suindicati alle lettere *a*) e *b*) e della tabella di servizio autenticata dal capo d'ufficio.

Gli esami scritti si terranno nei giorni 14, 15 e 16 ottobre p. v. presso le Intendenze di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

I candidati, che risulteranno approvati nelle prove scritte, saranno ammessi agli esami orali, da tenersi presso il Ministero delle finanze, nel giorno che sarà indicato con lettera al rispettivo domicilio dei candidati stessi.

I vincitori del concorso saranno classificati per ordine di merito e nominati vice-segretari amministrativi entro il corrente anno 1890.

Roma, addì 12 luglio 1890.

Il Ministro
F. SEISMIT-DODA.

2

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il dì 21 luglio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6

Barometro a mezzodì	761, 3
Umidità relativa a mezzodì	40
Vento a mezzodì	SW. debole.
Cielo a mezzodì	quasi sereno.
Termometro centigrado massimo	29°, 8
Termometro centigrado minimo	15°, 8,

24 luglio 1890.

Europa pressione alquanto bassa Nord, elevata occidente. Lapponia 772; Svizzera 765; Rochefort 768.

Italia 24 ore: barometro poco cambiato; venti forti quarto quadrante centro, Sud; mare agitato coste meridionali. Stamane cielo sereno; tramontana fresca Canale Otranto; venti deboli calma altrove. Barometro livellato 762 mill. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli vari; cielo generalmente sereno; temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 24. — Ieri, la Conferenza per la pace e l'arbitrato internazionale si riunì sotto la presidenza del signor Vitali ed esaminò le mozioni propostele, fra cui ve n'era una che chiedeva la nomina di una Commissione parlamentare, la quale in caso di conflitti internazionali dovrebbe adunarsi d'urgenza per cercare di risolverli pacificamente.

I delegati tedeschi combatterono questa proposta. I delegati francesi insistettero su di essa.

Una loro allusione all'Alsazia-Lorena poco mancò che portasse la discordia nella Conferenza.

Trarieux dichiarò che fino a tanto che l'Alsazia-Lorena non sarà neutralizzata, la Francia non potrebbe modificare la sua attitudine di riserva verso la Germania.

Dohrn gli rispose che la Germania non consentirà giammai alla modificazione dello *statu quo*.

Federico Passy ristabilì la calma.

Finalmente la proposta fu approvata con una leggera modificazione e si approvarono pure le altre proposte presentate.

La Conferenza si chiuse, deliberando di riunirsi nel prossimo anno in Roma.

PISA, 24. — Il Re è giunto alle 6,5 ant., accompagnato dal generale Pallavicini, dal comm. Rattazzi, dal marchese Corsini e dagli altri ufficiali di servizio.

S. M. s'intrattenne a conversare col sindaco prof. Nardi, col prefetto e col colonnello Elena, comandante il settimo artiglieria, e quindi, salito in *landau*, partì per San Rossore.

GRESSONEY, 24. — La Regina colle sue dame, coi suoi gentiluomini e col barone De Peccoz è partita alle ore 9 1/2 antimeridiane per recarsi alla villetta Cerdrina dove farà colazione. Il tempo è sempre splendido.

COBURGO, 24. — La *Gazzetta di Coburgo* si dice autorizzata a dichiarare ardite invenzioni le notizie dei giornali francesi sopra una intervista fra il duca Ernesto di Coburgo ed un redattore del *XIXme Siècle*.

WASHINGTON, 24. — Venne pubblicata la corrispondenza diplomatica relativa alla questione delle pescherie nel mare di Behring.

Dopo uno scambio di diverse note, Pauncefort, ministro d'Inghilterra, mediante una protesta formale, negò agli Stati Uniti il diritto di sequestrare i battelli da pesca inglesi e dichiarò che l'Inghilterra rendeva il Governo degli Stati-Uniti responsabile delle conseguenze che potessero risultare da atti contrari al principio del diritto delle genti.

MILANO, 24. — L'Ambasciata Marocchina accompagnata dal cavalier Gentile, dal Duca Caracciolo e dall'Assessore comunale Vigoni, è partita stamane, alle ore 9,50 per Como e Bellaggio, donde ritornerà qui verso le 5 pom.

PIETROBURGO, 24. — Il R. Ambasciatore d'Italia, Barone Marocchetti presentò ieri a S. A. R. il Granduca Giorgio, di ritorno dalla Finlandia, le insigne della SS. Annunziata, conferitegli da S. M il Re.

CARLSBAD, 24. — Il Principe Ferdinando di Bulgaria partirà domani per Coburgo.

LAGONEGRO, 24. — Gli onorevoli ministri Lacava e Finali sono ripartiti ieri da Casalbuono alle ore 12.

Il giorno precedente visitarono Rivello e Lauria percorrendo la valle Nove che sarà percorsa dalla ferrovia Lagonegro Castrocucco.

A Rivello gli onorevoli ministri arrivarono in contrada Roda esaminando l'ubicazione della stazione.

Sebbene gravi difficoltà rendano difficile lo spostamento della ferrovia dalla sponda destra alla sinistra del fiume Noce, l'onorevole Finali ordinò uno studio sommario, assecondando le aspirazioni della cittadinanza rivellese.

I ministri giunsero a Lauria all'una pom.

L'onor. direttore generale dell'Agricoltura, comm. Miraglia, precedendo i ministri vi era giunto la sera innanzi e fu accolto festosamente dai suoi concittadini.

Dopo una colazione offerta dal Sindaco Scandaferri, i ministri visitarono le imponenti frane che minacciano l'abitato di Lauria.

PRAGA, 24. — Un'ordinanza imperiale crea, a datare dal 1891, una facoltà teologica presso l'Università boema di Praga.

LONDRA, 24. — *Camera dei Comuni* — Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Fergusson, rispondendo alla domanda se la società inglese dell'Africa Orientale sia addivenuta col Governo italiano ad un accordo, che comprenda impegni riguardo alle loro rispettive sfere di azione, dichiara che l'accordo non è ancora definitivamente conchiuso, poichè i negoziati continuano tuttora sui punti di dettaglio; e soggiunge essere soltanto la delimitazione delle frontiere che concerne i due Stati in quei luoghi.

BERLINO, 24. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* conferma in modo positivo quanto pubblicò la *National Zeitung*, che, cioè, gli articoli delle *Hamburger Nachrichten* sulla situazione estera sono assolutamente opposti al punto di vista, che hanno i circoli competenti della Germania intorno alla triplice alleanza.

HENDAYE, 24. — Si hanno notizie gravissime della Catalogna, ove gli scioperi hanno preso proporzioni pericolose per l'ordine pubblico.

Il generale Martinez Campos è stato inviato in quella provincia con poteri straordinari per scongiurare un conflitto.

Probabilmente domani sarà proclamato lo stato d'assedio in tutta la Catalogna.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 24 luglio 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0|0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	95,30 15 10.		— —	Ex coup. L. 2,17
RENDITA 5 0|0 2.a »	—	—	—	95,22 1|2 25 27 1|2	95 26			— —	
detta 3 0|0 1.a grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —	
detta 3 0|0 2.a »	»	—	—		— —			61 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860|64	»	—	—		— —			97 80	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			97 —	
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			96 50	
» Rothschild	1 giugn. 90	—	—		— —			98 50	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 luglio 90	500	500		— —			468 — [1]	
» 4 0|0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500		— —			440 —	
» 4 0|0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 aprile 90	500	500		— —			465 —	
» » » Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500		— —			481 —	
» » » » » 4 1|2 0|0	»	500	500		— —			499 50	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			700 — [2]	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			570 — [3]	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo. Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 genna. 90	1000	750		— —			1790 —	
» » Romana	1 luglio 90	1000	1000		— —			1055 — [4]	
» » Generale	»	500	250		— —	432,50 432		— — [5]	
» » di Roma	»	500	250		— —			628 — [6]	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			70 —	
» » Industriale e Commerciale.	1 aprile 90	500	500		— —	475 474		— —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			468 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 90	500	400		— —			607 — [7]	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			160 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 90	500	500		— —	898		— —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			1056 — [8]	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	450		— —			270 —	
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —	485		— — [9]	
» » dei Molini e Magaz. Generali.	»	250	250		— —			250 » [10]	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			195 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	147 145,50		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			30 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			369 » [11]	
» » Metallurgica Italiana	«	500	500		— —			250 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			240 —	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			190 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			90 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			220 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			290 50 [12]	
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			470 —	
» » » 4 0|0	«	250	250		— —			201 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » SS. FF. Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0|0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

23 luglio 1890.

Consolidato 5 0|0 . . . . L. 95 251
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 93 081
Consolidato 3 0|0 nominale . . . . . . » 59 375
Consolidato 3 0|0 senza cedola, nominale . » 58 082

V. TROCCHI, Presidente.

1) Ex coup. L. 12,50 — 2) Ex coup. e div. L. 23,50 — 3) Id. L. 12,50 — 4) Ex coup. L. 25 — 5) Id. L. 6,25 — 6) Id. L. 6,25 — 7) Id. L. 12 — 8) Id. L. 12,50 — 9) Ex coup. e div. L. 20 — 10) Ex coup. L. 6,25 — 11) Ex acc. div. L. 15 — 12) Ex coup. L. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 30
	Parigi	Cheques	»	»	101 10
4	Londra	90 giorni	»	»	25 29
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 29 Luglio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0|0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: LATTES D. SALVADOR.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1890

Rendita 5 0|0 . . . 96 80
» 3 0|0 . . . 61 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0|0 — —
Prest. Rothschild 5 0|0 98 50
Obb. città di Roma 4 0|0 440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito . 465 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion. 485 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1|2 0|0 500 —
Az. Fer. Meridionali . 730 —
» » Mediterranee 580 —
» » » certif. 570 —
» Banca Nazionale 1790 —
» » Romana . 1090 —
» » Generale . 498 —

Az. Banco di Roma . 655 —
» Banca Tiberina . 75 —
» » Ind. e Com. 488 —
» » » Certif. 480 —
» Soc. Cred. Mobil. 625 —
» » » Merid. 220 —
» » Gas stampigl. 950 —
» » Acqua Marcia st. . . . 1170 —
» » Condot. d'ac. 272 —
» » Gen. Illumin. 210 —
» » Immobiliare . 530 —
» » Molini e Magaz. Gen. . 270 —
» » Tramway Om. 155 —
» » Fond. Italiana 35 —
» » Min. Antim. . — —

Az. Soc. Mat. Later. 225 —
» » Navig. Gen. Italiana . 370 —
» » Metallurgic. Italiana . 340 —
» » della Piccola Borsa . 245 —
» » Fondiar. Incendi . . 60 —
» » Fond. Vita 235 —
» » Caoutchouc 195 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0|0 478 —
» » » 4 0|0 [illegible] —
» » Ferroviarie 295 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.